



GRAD PULA

CITTÀ DI POLA

Službene novine Bollettino ufficiale

BROJ

Srijeda, 15. 07. 2009.

07/09

NUMERO

Mercoledì, 15. 07. 2009.



15. 07. 2009.

In conformità agli articoli 8 e 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (Narodne novine n. 33/01, 60/01 – interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08 e 36/09), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta del 14 luglio 2009, emana lo

STATUTO DELLA CITTÀ DI PULA –POLA

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente Statuto definisce dettagliatamente il campo di attività autogovernato della Città di Pula – Pola (di seguito: Città di Pola), le sue caratteristiche, i riconoscimenti pubblici, la collaborazione con le altre unità di autogoverno locale e territoriale (regionale), le forme di partecipazione diretta dei cittadini nella deliberazione, in particolare nell'effettuazione del referendum per le questioni riguardanti la sfera autogovernata, l'organizzazione, le autorizzazioni e le modalità di lavoro degli organismi della Città di Pola, lo svolgimento delle attività, l'autogoverno delle minoranze, l'organizzazione e l'attività dei servizi pubblici, i beni e il finanziamento, i procedimenti di emanazione e il provvedimento di esecuzione degli atti, la pubblicità del lavoro, la tutela delle particolarità autoctone, etniche e culturali, e altre questioni importanti per la realizzazione dei diritti e obblighi della Città di Pola.

Articolo 2

La Città di Pola è un'unità di autogoverno locale avente lo status di città grande in conformità ai criteri stabiliti dalle prescrizioni legali vigenti. Il sobborgo di Stignano fa parte della Città di Pola che assieme all'abitato della città forma un'entità economica e sociale e sono collegati da movimenti migratori giornalieri della popolazione e dalle loro necessità quotidiane.

La denominazione e il territorio della Città di Pola sono stabiliti da una legge speciale.

I confini della Città di Pola si possono modificare nel modo e conformemente al procedimento prescritto dalla legge speciale.

Articolo 3

La Città di Pola è una persona giuridica.

La sede della Città di Pola è a Pola, Forum 1.

Gli organi e gli organismi amministrativi della Città di Pola hanno i timbri bilingue come pure le insegne, e l'intestazione degli atti sono in lingua croata e in lingua italiana.

La descrizione del timbro di cui al comma 3 del presente articolo, la modalità di uso e di custodia vengono definiti dalla decisione speciale emanata dal Consiglio municipale.

Articolo 4

Nel territorio della Città di Pola vengono costituiti i comitati locali quale forma di autogoverno locale.

II. SEGNI DISTINTI DELLA CITTÀ DI POLA

Articolo 5

La Città di Pola ha lo stemma e la bandiera.

Lo stemma della Città è lo stemma storico della Città di Pola.

Lo stemma della Città di Pola ha la forma di uno scudo verde nel quale è inserita la croce latina di colore oro (giallo). I bracci della croce hanno termine sull'orlo dello scudo. Lo stemma da cerimonia è definito da uno scudo in stile rinascimentale di forma particolare (gli angoli, la parte centrale del bordo superiore e di quello inferiore sono appuntati), bordato con vignette laterali e un giglio stilizzato, collegato alla croce con una striscia bianca sul postamento.

La bandiera della Città di Pola è un rettangolo di colore verde con inserita la croce latina di colore giallo (oro).

Lo stemma e la bandiera si usano al fine di accentuare la tradizione e la dignità della Città di Pola. La descrizione dettagliata dello stemma e della bandiera della Città di Pola saranno regolati da una delibera particolare del Consiglio municipale.

In conformità ai criteri che tramite l'atto generale vengono stabiliti dal Consiglio municipale, in conformità alla delibera particolare del sindaco, si può permettere l'uso dello stemma e della bandiera alle persone giuridiche per la promozione degli interessi della Città di Pola.

Articolo 6

Il 5 maggio viene celebrata la Giornata della Città di Pola. Questo giorno coincide con la giornata della liberazione di Pola il 5 maggio 1945.

In questo giorno prende luogo la seduta solenne del Consiglio municipale ossia una celebrazione solenne.

Nella Città di Pola viene celebrato anche il 3 luglio – Giornata di San Tomaso, protettore della città e il 2 ottobre – Giorno delle rimembranze della Città di Pola.

Articolo 7

Nella Città di Pola agli appartenenti alle comunità etniche e nazionali o minoranze viene assicurata la libertà di esprimersi della propria appartenenza nazionale, l'uso libero della propria lingua e scrittura nella vita pubblica e privata, l'autonomia culturale, l'uso libero degli stemmi e simboli e la tutela della partecipazione paritetica nelle attività in conformità alle prescrizioni vigenti.

Quando viene issata la bandiera e il simbolo della comunità etnica e nazionale o della minoranza allo stesso tempo viene issata obbligatoriamente la bandiera ossia lo stemma dalla Repubblica di Croazia.

Articolo 8

La Città di Pola cura e promuove la tutela dei toponimi autentici e la tutela del dialetto locale – ciacavo tramite la scuola in natura e altri contenuti.

III. RICONOSCIMENTI PUBBLICI

Articolo 9

I riconoscimenti pubblici della Città di Pola vengono assegnati dal Consiglio municipale alle persone e alle persone giuridiche per particolari conseguimenti e contributi di particolare importanza per lo sviluppo e il prestigio della Città, in particolare per i successi nell'ambito dell'economia, scienza, cultura, sport, cultura fisica e tecnica, educazione, istruzione, sanità, tutela sociale, tutela dell'ambiente e offerta dell'aiuto umanitario e di altri tipi di aiuto.

I riconoscimenti pubblici della Città di Pola vengono consegnati durante la seduta solenne ossia in occasione delle celebrazioni in onore della Città di Pola.

Articolo 10

I riconoscimenti pubblici della Città di Pola sono:

1. il Premio della Città di Pola
2. lo Stemma della Città di Pola
3. il Diploma di benemerenzza della Città di Pola
4. il diploma di benemerenzza „Cittadino onorario della Città di Pola“
5. la Chiave d'oro della Città di Pola.

Articolo 11

Il Consiglio municipale può tramite decisioni speciali assegnare anche altri riconoscimenti in occasione di avvenimenti importanti per la Città di Pola.

Il sindaco della Città di Pola in occasione di risultati culturali, sportivi e altri riconoscimenti importanti per la Città di Pola, come pure nell'ambito della collaborazione con altre città e istituzioni, può assegnare anche altri riconoscimenti.

Articolo 12

La descrizione dettagliata dei riconoscimenti pubblici della Città di Pola, le condizioni e il modo della loro assegnazione come pure l'aspetto e il contenuto vengono definiti dalla decisione speciale emanata dal Consiglio municipale.

Articolo 13

Il patrocinio può essere accettato per le manifestazioni di carattere sociale, scientifico, culturale, sportivo o per altre manifestazioni, spettacoli o raduni importanti per la Città

di Pola. Il patrocinio può essere approvato dal Consiglio municipale e dal sindaco.

IV. COLLABORAZIONE CON LE ALTRE UNITÀ DI AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE (REGIONALE)

Articolo 14

La Città di Pola prende parte di adeguate forme di collegamento ossia di stipulazione degli accordi sulle finalità, forme e condizioni di collaborazione con le altre unità di autogoverno locale e regionale per promuovere e realizzare gli interessi in comune per il miglioramento dello sviluppo economico e sociale delle città e delle regioni nella Repubblica di Croazia.

Articolo 15

Realizzando l'interesse comune per il miglioramento dello sviluppo economico e sociale, nell'ambito del proprio campo di attività autogovernato, la Città di Pola stabilisce, collabora e mantiene la collaborazione con le unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) di altri stati, in armonia con la legge e i contratti internazionali.

La Decisione di costituzione della collaborazione internazionale ossia di stipulazione del contratto della Città di Pola con le unità di autogoverno locali e regionali di altri stati e di contenuto e forme di collaborazione e di collaborazione viene emanata dal Consiglio municipale, in armonia con la legge e gli atti generali.

L'Accordo di collaborazione tra la Città di Pola e le unità locali ossia regionali di altri stati viene pubblicato nel bollettino ufficiale della Città di Pola.

Articolo 16

La Città di Pola nel procedimnto di preparazione e emanazione degli atti generali a livello della Regione istriana e alla legge e altre prescrizioni a livello della Repubblica di Croazia in relazione diretta con la Città di Pola, promuove iniziative, pareri e proposte agli organismi competenti.

Le iniziative, i pareri e le proposte di cui al comma precedente a nome della Città di Pola possono essere presentati dal Consiglio municipale e dal sindaco indirettamente agli organismi competenti e direttamente tramite i membri degli organismi di rappresentanza e dei rappresentati nello Sabor croato.

V. CAMPO DI ATTIVITÀ AUTOGOVERNATO

Articolo 17

La Città di Pola è indipendente nella deliberazione per le attività nel campo di attività autogovernato in armonia con la Costituzione della Repubblica di Croazia e la legge, e si sottopone soltanto al controllo della legalità di lavoro e degli atti degli organismi della Città di Pola.

Articolo 18

La Città di Pola nel proprio campo di attività svolge i lavori di importanza locale che direttamente realizzano i diritti dei cittadini, e che non sono stati assegnati tramite la costituzione o la legge agli organismi statali, in particolare le attività che si riferiscono a:

- la sistemazione degli abitati e l'abitazione,
- pianificazione territoriale e urbanistica,
- affari comunali,
- tutela dei bambini,
- tutela sociale,
- tutela sanitaria primaria,
- educazione e istruzione,
- cultura, cultura tecnica e sport,
- tutela dei consumatori,
- tutela e miglioramento dell'ambiente naturale,
- tutela antincendio e protezione civile,
- traffico nel proprio territorio,
- manutenzione delle strade pubbliche,
- rilascio dei permessi di edificazione e di ubicazione, di altri atti relativi all'edificazione,
- e l'esecuzione di documenti dell'assetto territoriale,
- altre attività in conformità alle leggi particolari.

La Città di Pola svolge le attività nell'ambito dell'autogoverno in conformità alle leggi speciali che definiscono le singole attività di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 19

La Città di Pola può organizzare l'effettuazione delle singole attività di cui all'articolo 18 del presente Statuto assieme ad un'altra unità di autogoverno locale o assieme a più unità di autogoverno locale, costituendo un comune organismo, un comune organismo amministrativo o servizio, una società commerciale in comune oppure l'organizzazione in comune e l'effettuazione di singole attività in armonia con la legge speciale.

La decisione di esecuzione delle attività nel modo prescritto di cui al comma 1 del presente articolo viene emanata nel modo prescritto di cui al comma 1 del presente articolo dal Consiglio municipale, in conformità al quale viene stipulato l'accordo di organizzazione delle attività in comune, e con il quale si definiscono i rapporti reciproci nello svolgimento delle attività in comune.

Articolo 20

Il Consiglio municipale della Città di Pola, tramite la decisione speciale può trasferire le singole attività nell'ambito autogovernato della Città, alla Regione istriana ossia all'autogoverno locale. Il Consiglio municipale della Città di Pola, può richiedere dall'Assemblea della Regione istriana, oltre ai lavori di cui all'articolo 18 del presente Statuto, di assegnare alla Città di Pola l'esecuzione di determinati lavori nell'ambito dell'autogoverno della regione nel territorio della città, se si valuta che si può provvedere ai redditi necessari per la loro effettuazione.

Articolo 21

La Città di Pola nell'ambito dei propri diritti e obblighi:

1. dispone, gestisce e usa i beni di proprietà della Città di Pola,
2. promuove lo sviluppo sociale e economico per valutare le particolarità locali e il rispetto delle possibilità naturali e ambientali.
3. si prende cura delle necessità e degli interessi dei cittadini nell'ambito dell'educazione prescolare e elementare, della tutela sanitaria primaria, della cultura, della cultura

- fisica e dello sport.
4. provvede alle condizioni per l'accertamento della politica di gestione dell'ambiente e il miglioramento e tutela dell'ambiente naturale,
5. svolge le attività in relazione all'incentivazione delle attività imprenditoriali e di uso del territorio di proprietà della Città di Pola,
6. provvede alle condizioni per lo sviluppo sostenibile delle attività comunali,
7. si prende cura della sistemazione degli abitati, della qualità di abitazione e delle strutture comunali,
8. organizza lo svolgimento delle attività comunali e di altre attività,
9. costituisce i servizi pubblici e le istituzioni per la realizzazione degli interessi economici, pubblici, comunali, sociali e altri interessi e per le necessità dei cittadini,
10. stimola l'applicazione delle misure efficaci per la tutela dello standard di vita e di cura delle persone meno abbienti e svolge le attività di tutela sociale,
11. promuove la tutela del patrimonio naturale, storico, culturale e patrimonio architettonico,
12. gestisce la tutela del nucleo storico,
13. svolge le attività per il miglioramento dell'identità storica, artistica, culturale, linguistica, etnica e regionale della Città di Pola in particolare rispettando la toponomastica originale e il dialetto ciacavo,
14. stimola le attività delle associazioni cittadine,
15. provvede alle condizioni per la tutela antincendio e la protezione civile,
16. provvede alle condizioni per la tutela dei consumatori,
17. svolge la ripartizione e riscuote le tasse che appartengono alla Città di Pola,
18. emana e eseguisce il bilancio preventivo della Città di Pola,
19. svolge le attività della vigilanza urbana per mantenere l'ordine comunale e la sicurezza dei cittadini nel traffico e negli altri segmenti di sicurezza che la legge prevede,
20. provvede alle condizioni per la sistemazione dell'ambiente e l'assetto urbanistico, l'effettuazione dei documenti di assetto territoriale e il rilascio dei permessi di edificazione e ubicazione e di altri atti relativi all'edificazione
21. svolge e organizza altri lavori relativi agli interessi della comunità cittadina e allo sviluppo economico, sociale e pubblico.

Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono definite dettagliatamente negli atti nell'ambito dell'attività degli organismi della Città di Pola in armonia con la Legge.

VI. PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI NELLA DELIBERAZIONE

Articolo 22

I cittadini possono partecipare indirettamente nella deliberazione sulle attività locali tramite il referendum locale, i comizi dei cittadini, richiedendo pareri e offrendo proposte in armonia con la legge e il presente Statuto.

Articolo 23

Il sindaco convoca se necessario, tramite i comitati locali, i comizi con i cittadini, per dare ai cittadini la possibilità di presentare domande che indirettamente e quotidianamente influiscono sulla loro vita e sul lavoro.

1. Il referendum

Articolo 24

Il referendum si può indire, alle condizioni prescritte dalla legge e dal presente Statuto, per deliberare in merito alla questione di importanza locale nel campo di attività autogovernato dal Consiglio municipale della Città di Pola come pure di altre questioni definite dalla legge.

Articolo 25

Il referendum, in conformità alle disposizioni della legge del presente Statuto, viene indetto dal Consiglio municipale della Città di Pola.

Il referendum può essere indetto per la Città di Pola, e si può indire anche per il territorio di un comitato locale o più comitati locali quando si delibera sulle questioni importanti per questo territorio.

La proposta per l'emanazione della decisione di indizione del referendum di cui al comma 1 del presente articolo può essere data da un terzo dei membri del Consiglio municipale, dal sindaco, dalla metà dei comitati locali nel territorio della Città di Pola e dal 20% degli elettori iscritti nell'elenco degli elettori della Città di Pola.

Articolo 26

Il Consiglio municipale è tenuto a considerare la proposta presentata per l'indizione del referendum, il più tardi entro il termine di 30 giorni dal giorno del ricevimento della proposta.

Articolo 27

La Decisione di indizione del referendum deve contenere la denominazione dell'organismo che indice il referendum, il territorio per il quale viene indetto il referendum, la denominazione dell'atto in base al quale si delibera durante il referendum, ossia l'indicazione della questione di cui gli elettori dovranno deliberare, la motivazione dell'atto o della questione per la quale viene indetto il referendum, la questione di referendum o le questioni, ossia una o più proposte di cui decideranno gli elettori, e il giorno in cui il referendum avrà luogo.

La decisione di indizione del referendum viene pubblicata nel bollettino ufficiale della Città di Pola, nella stampa quotidiana locale, in altri mezzi di informazione pubblica e in qualche altro modo adatto.

Dal giorno in cui viene pubblicata la decisione di indizione del referendum al giorno in cui il referendum avrà luogo non devono passare meno di 20 e più di 40 giorni.

Articolo 28

Il diritto alla votazione al referendum lo hanno i cittadini con residenza nel territorio della Città di Pola, ossia nel territorio per il quale viene indetto il referendum e che sono iscritti nell'elenco degli elettori della Città di Pola.

Articolo 29

La decisione emanata al referendum sulle questioni di cui all'articolo 24 del presente Statuto è obbligatoria per il Consiglio municipale della Città di Pola.

Articolo 30

Il procedimento di esecuzione del referendum e della decisione emanata al referendum vengono sottoposti al controllo della legalità degli atti generali, effettuati dall'organismo centrale dell'amministrazione statale addetto all'autogoverno locale e territoriale (regionale).

2. Conseguimento del parere

Articolo 31

Il Consiglio municipale può conseguire il parere dai raduni dei cittadini sulla proposta dell'atto generale o qualche altra questione nell'ambito della Città come pure di altre questioni definite dalla legge.

La proposta di conseguimento del parere di cui al comma 1 del presente articolo può essere data da un terzo dei consiglieri del Consiglio municipale e dal sindaco.

Il Consiglio municipale è tenuto a osservare la proposta di cui al comma 2 del presente articolo entro il termine di 60 giorni dal giorno in cui la proposta viene ricevuta, e se la proposta non viene approvata, sulle ragioni del rigetto informerà il proponente.

Tramite la Decisione di cui al comma 1 del presente articolo vengono definite le questioni per le quali sarà richiesta l'opinione dalla riunione dei cittadini e il termine entro il quale il parere deve essere trasmesso.

Articolo 32

La riunione dei cittadini viene convocata dal presidente del Consiglio municipale entro il termine di 15 giorni dal giorno in cui viene emanata la decisione del Consiglio municipale.

Per le dichiarazioni tempestive alle riunioni dei cittadini è necessaria la presenza di al minimo il 5% degli elettori iscritti nell'elenco degli elettori del comitato locale per il cui territorio è stata convocata la riunione dei cittadini. Le dichiarazioni dei cittadini alla riunione dei cittadini è pubblica, e le decisioni vengono emanate con la maggioranza dei voti dei cittadini presenti.

Articolo 33

Oltre alla forma indicata di consultazione dei cittadini di cui all'articolo precedente, il Consiglio municipale e il sindaco possono in determinate condizioni richiedere il parere dei cittadini anche in un altro modo.

3. Proposta degli atti

Articolo 34

I cittadini hanno il diritto di proporre al Consiglio municipale l'emanazione di un determinato atto o la soluzione di una determinata questione nell'ambito del Consiglio municipale.

Il Consiglio municipale può discutere sulla proposta di cui al comma 1 del presente articolo, se la proposta viene sostenuta dalla firma di al minimo del 10% degli elettori iscritti nell'elenco degli elettori della Città di Pola.

Il Consiglio municipale è tenuto a dare la risposta ai

richiedenti, entro il termine di 3 mesi dal ricevimento della proposta.

4. Istanze e ricorsi

Articolo 35

I cittadini e le persone giuridiche hanno il diritto a presentare le istanze e i ricorsi per l'attività degli organismi della Città di Pola come pure per l'attività degli organismi amministrativi, e per l'atteggiamento scorretto dei dipendenti in questi organismi quando si rivolgono per realizzare i propri diritti e interessi o per l'esecuzione dei propri obblighi da cittadino.

La persona a capo dell'organismo amministrativo della Città di Pola ossia l'assessore competente è tenuto a rispondere alle istanze e ai ricorsi presentati entro il termine di 30 giorni dal giorno della presentazione dell'istanza, ossia del ricorso.

La realizzazione dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo viene assicurata istituendo il libro dei ricorsi, collocando la cassetta per le istanze e i ricorsi, tramite comunicazione diretta con i rappresentanti autorizzati degli organismi della Città, e in quanto per ciò esistono i presupposti tecnici, tramite la comunicazione elettronica (e-mail, modulo di contatto al sito web, net meeting e chat).

VII. ORGANISMI DELLA CITTÀ DI POLA

Articolo 36

Gli organismi della Città di Pola sono il Consiglio municipale e il sindaco.

Articolo 37

Le autorizzazioni e gli obblighi risultanti dal campo di attività autogovernato della Città di Pola sono divisi tra il Consiglio municipale e il sindaco.

Se tramite la legge o altra prescrizione non è definito in modo chiaro l'organismo competente per lo svolgimento delle attività nel campo autogovernato, le attività e i compiti che si riferiscono all'organizzazione dei rapporti nell'ambito del campo autogovernato sono di competenza del Consiglio municipale, mentre le attività e i compiti esecutivi sono di competenza del sindaco.

In quanto applicando la modalità di cui al comma 2 del presente articolo non si può stabilire l'organismo competente, le attività e i compiti vengono svolti dal Consiglio municipale.

1. Il Consiglio municipale

Articolo 38

Il Consiglio municipale è l'organismo di rappresentanza dei cittadini e l'organismo di autogoverno locale, che emana decisioni e atti nell'ambito dei diritti e obblighi della Città e svolge altre attività in armonia con la Costituzione, la legge e il presente Statuto.

Articolo 39

Il Consiglio municipale:

- emana lo Statuto della Città di Pola,
- emana le decisioni e gli altri atti generali che definiscono

le questioni nell'ambito del campo autogovernato della Città di Pola,

- emana il Regolamento di procedura del Consiglio municipale,
- emana il Programma di lavoro annuale del Consiglio municipale,
- emana il bilancio preventivo e la decisione di esecuzione del bilancio,
- emana la relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio preventivo,
- emana la decisione di finanziamento provvisorio,
- stabilisce i programmi di sviluppo delle singole attività e necessità pubbliche importanti per la Città di Pola,
- emana le decisioni di acquisizione e alienazione dei beni mobili e immobili della Città di Pola il cui valore in totale supera il 0,5% dell'importo degli introiti senza redditi realizzati nell'anno che precede l'anno in cui si delibera sull'acquisizione e l'alienazione dei beni mobili e immobili, ossia il cui valore singolo supera 1.000.000 di kune,
- emana la decisione di modifica dei confini della Città di Pola,
- indice il referendum locale,
- determina l'organizzazione e la sfera di attività degli assessorati e dei servizi,
- fonda istituzioni, società commerciali e altre persone giuridiche, per lo svolgimento delle attività economiche, sociali, comunali e altre attività di interesse per la Città, e decide sulle modifiche del loro status e dei cambiamenti in armonia con la legge,
- decide sull'acquisizione e il trasferimento (acquisto e vendita) delle quote ossia delle quote nelle società commerciali il cui fondatore ossia il proprietario è la Città di Pola se tramite la legge, il presente Statuto ossia decisione del Consiglio municipale non è risolto diversamente,
- delibera sul trasferimento e acquisizione dei diritti di costituzione in armonia con la legge,
- delibera sull'assegnazione dell'approvazione per l'indebitamento e l'assegnazione della garanzia per l'adempimento agli obblighi delle persone giuridiche di proprietà maggioritaria diretta o indiretta della Città di Pola e nelle istituzioni il cui fondatore è la Città di Pola per l'importo superiore al 0,5% dell'importo dell'introito senza i redditi realizzati nell'anno che precede l'anno in cui si delibera, ossia superiore all'importo di 1.000.000 kune,
- emana le decisioni di firma dell'accordo di collaborazione con le altre unità di autogoverno locale, in armonia con l'atto generale e con la legge,
- elegge e revoca il presidente e i vicepresidenti del Consiglio municipale,
- elegge e revoca i presidenti e i membri degli organismi di lavoro del Consiglio municipale,
- nomina e revoca anche le altre persone definite dalla legge, tramite il presente Statuto e le decisioni speciali del Consiglio municipale,
- delibera sull'accettazione del patrocinio,
- emana la decisione di criteri, di modalità e il procedimento per l'assegnazione dei riconoscimenti pubblici e l'assegnazione di riconoscimenti pubblici,
- emana le decisioni e altri atti generali che gli sono stati assegnati dalla legge e da altri atti legali.

Quando il Consiglio municipale non ha sedute, il presidente del Consiglio municipale può a nome del Consiglio municipale assumere il patrocinio sulle manifestazioni sociali, scinetifiche, culturali, sportive e altre manifestazioni importanti per la Città di Pola. Il presidente del Consiglio municipale informa del patrocinio assunto il Consiglio municipale durante la seguente seduta del Consiglio municipale.

1.1. Organizzazione del Consiglio municipale

Articolo 40

Il Consiglio municipale è formato da 25 membri eletti nel modo definito dalla legge.

Gli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona nel territorio della città di Pola hanno il diritto a eleggere un membro nel Consiglio municipale.

Se durante le elezioni per il Consiglio municipale non si ottiene la rappresentanza delle minoranze nazionali di cui al comma 2 e 3 del presente articolo, il numero dei membri del Consiglio municipale sarà aumentato fino a ottenere il numero necessario per realizzare la rappresentanza garantita delle minoranze nazionali.

Articolo 41

Il Consiglio municipale ha il presidente e due vice presidenti, eletti dalle file dei consiglieri. Il presidente o uno dei vice presidenti del Consiglio è appartenente alla comunità nazionale italiana.

La proposta per l'elezione del presidente e del vicepresidente viene data o da al minimo sette consiglieri del Consiglio municipale o dall'organismo lavorativo competente del Consiglio municipale per iscritto, mentre la proposta viene accertata dalla firma o dalla sigla.

La funzione del presidente e del vice presidente del consiglio è onoraria per cui coloro che la svolgono non ricevono alcun indennità. Il presidente e i vice presidenti hanno il diritto all'indennità delle spese in conformità alla decisione speciale del Consiglio municipale.

Articolo 42

Il presidente e i vicepresidenti del Consiglio municipale vengono eletti per votazione pubblica.

A presidente e a vice presidente del Consiglio municipale viene eletto il candidato per il quale ha votato la maggioranza del numero totale di tutti i consiglieri.

Nel caso in cui vengono proposti più candidati a presidente e a vice presidente del Consiglio municipale, e nessuno dei candidati non ottiene la maggioranza dei voti del numero totale dei consiglieri, la votazione si ripete nel modo che si vota per i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Se nella votazione ripetuta il candidato non ottiene la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri, il procedimento di candidatura viene ripetuto.

La revoca e l'esonero del presidente e del vicepresidente del Consiglio municipale si effettua conformemente al procedimento stabilito per la sua elezione.

Articolo 43

Il presidente del Consiglio municipale:

- rappresenta il Consiglio municipale
- convoca, organizza e presiede le sedute del Consiglio

municipale,

- propone l'ordine del giorno del Consiglio municipale,
- trasmette le proposte dei proponenti autorizzati nel procedimento prescritto,
- si prende cura del procedimento di emanazione delle decisioni e degli atti generali,
- mantiene l'ordine nella seduta del Consiglio municipale,
- armonizza l'attività degli organismi di lavoro,
- firma le decisioni e gli atti emanati dal Consiglio municipale,
- si prende cura della collaborazione tra il Consiglio municipale e il sindaco,
- si prende cura della tutela dei diritti dei consiglieri,
- si prende cura della pubblicità del lavoro del Consiglio municipale,
- svolge anche altre attività definite dalla legge e dal Regolamento di procedura del Consiglio municipale. Il vicepresidente del Consiglio municipale sostituisce il presidente del Consiglio municipale nel caso di assenza o impedimento a presenziare, e gestisce la seduta nei casi in cui il presidente del Consiglio municipale svolge anche altre attività nel campo di attività del presidente quando le stesse gli vengono assegnate dal presidente stesso.

I diritti e i obblighi del presidente e del vicepresidente del Consiglio municipale vengono stabilite dettagliatamente tramite il Regolamento di procedura del Consiglio municipale.

1.1. Diritti e obblighi dei consiglieri

Articolo 44

Il mandato dei membri del Consiglio municipale dura quattro anni. I consiglieri non hanno il mandato obbligatorio e non sono revocabili.

Dal giorno in cui il Consiglio municipale viene costituito i consiglieri hanno tutti i diritti e obblighi definiti dalla Costituzione, dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di procedura del Consiglio municipale entro il decorrere del mandato.

Articolo 45

I consiglieri prestano giuramento dal contenuto seguente:

„Giuro con il proprio onore che svolgerò l'incarico di membro del Consiglio municipale in modo responsabile e coscente e che nella propria attività rispetterò la Costituzione, la legge e lo Statuto della Città di Pola e che rispetterò l'ordine legale, e mi impegnerò per lo sviluppo generale della Città di Pola, della Regione istriana e della Repubblica di Croazia.“

I consiglieri appartenenti alla minoranza nazionale italiana possono prestare giuramento in lingua italiana.

Articolo 46

Al consigliere cessa il mandato previo il decorrere del periodo per il quale è stato eletto:

- se presenta la dimissione che viene ricevuta il più tardi tre giorni previo il termine definito in cui la seduta del Consiglio municipale avrà luogo e se la dimissione viene autenticata dal notaio pubblico al minimo otto giorni previo l'emanazione della stessa,

- se tramite la decisione del tribunale passata in cosa giudicata gli è stata tolta ossia limitata la capacità lavorativa, il giorno in cui la decisione del tribunale passa in cosa giudicata,
- se tramite il verdetto del tribunale passato in cosa giudicata è stato condannato alla pena incondizionata di prigione nella durata superiore ai sei mesi, il giorno in cui il verdetto passa in cosa giudicata,
- se disdice la residenza nel territorio della Città di Pola, il giorno in cui avviene la disdetta della residenza,
- in caso di morte.

Articolo 47

Il consigliere che durante il corso del mandato accetta lo svolgimento dell'attività che in conformità alle disposizioni della legge non si può collegare all'incarico di membro dell'organismo di rappresentanza, il mandato si mette in quiescenza, e per questo periodo il consigliere viene sostituito dal supplente, in armonia con le disposizioni della legge.

Con la cessazione dello svolgimento degli incarichi che non si possono collegare, il consigliere continua ad esercitare l'incarico, se presenta la richiesta per iscritto al presidente del Consiglio municipale entro il termine di otto giorni dal giorno in cui cessa lo svolgimento degli incarichi non collegati. La quiescenza del mandato cessa l'ottavo giorno dal giorno in cui la richiesta viene presentata per iscritto.

Il consigliere può richiedere la continuazione dello svolgimento dell'incarico di consigliere una volta durante il mandato.

Articolo 48

Il Consigliere ha i diritti e gli obblighi di:

- partecipare alle sedute del Consiglio municipale
- discutere e votare su ogni questione all'ordine del giorno della seduta del Consiglio
- proporre al Consiglio l'emanazione degli atti, presentare le proposte degli atti e presentare gli emendamenti alle proposte degli atti
- porre domande nell'ambito dell'attività del Consiglio municipale,
- porre domande al sindaco e ai vice sindaci,
- partecipare alle sedute degli organismi lavorativi del Consiglio municipale e discutere, e votare negli organismi amministrativi di cui è membro,
- approvare l'elezione del membro nell'organismo amministrativo in cui viene eletto dal Consiglio municipale nel modo che può svolgere la funzione di presidente soltanto di un organismo amministrativo,
- richiedere e ottenere i dati, necessari per lo svolgimento dell'incarico di consigliere, dall'organismo della Città e in relazione a ciò usare i loro servizi professionali e tecnici.

Il consigliere non può essere dichiarato responsabile (responsabilità penale o di trasgressione) per le parole dette, e nemmeno per la votazione nell'attività del Consiglio municipale.

Il consigliere è tenuto a tutelare i dati segreti, che sono definiti tali in armonia con le prescrizioni positive, con le quali viene a conoscenza durante l'incarico di consigliere.

Il consigliere ha anche altri diritti e obblighi stabiliti dalle disposizioni legali, dal presente Statuto e dal Regolamento di procedura del Consiglio municipale.

Articolo 49

Il Regolamento di procedura del Consiglio municipale definisce dettagliatamente la modalità di costituzione, convocazione, attività e corso della seduta, la realizzazione dei diritti, obblighi e responsabilità dei consiglieri, la realizzazione dei diritti e incarichi del presidente del Consiglio municipale, il campo di attività, la formazione e la modalità di attività degli organismi di lavoro, la modalità e il procedimento di emanazione degli atti nel Consiglio municipale, il procedimento di elezione e di revoca, la partecipazione dei cittadini alle sedute e altre questioni importanti per l'attività del Consiglio municipale.

Il Consiglio municipale tramite la Decisione speciale definisce i principi e gli standard del comportamento adeguato del presidente, del vicepresidente e dei membri del Consiglio municipale, e del presidente e dei membri degli organismi di lavoro del Consiglio municipale (di seguito: titolari delle funzioni politiche) nello svolgimento delle proprie attività.

Articolo 50

La funzione dei membri del Consiglio municipale è onoraria e il consigliere non riceve l'indennità.

I consiglieri hanno il diritto all'indennizzo delle spese in armonia con la decisione speciale del Consiglio municipale.

1.2. Proposta e emanazione di atti

Articolo 51

I consiglieri, il sindaco, gli organismi dell'autogoverno locale, gli organismi di lavoro del Consiglio municipale, i cittadini e le altre persone hanno il diritto a proporre atti che vengono emanati dal Consiglio municipale in armonia con la legge speciale o altra prescrizione.

Articolo 52

Il Consiglio municipale svolge la propria attività nel corso delle sedute in quanto vi è presente la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio municipale di regola emana le decisioni con la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, tranne nei casi in cui è prescritta un'altra maggioranza.

Con la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri si delibera in merito a:

1. lo Statuto della Città di Pola e le sue modifiche,
2. il Regolamento di procedura del Consiglio municipale e le sue modifiche,
3. il bilancio preventivo della Città di Pola, le sue modifiche e integrazioni e finanziamento provvisorio,
4. la relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio preventivo,
5. l'elezione e la revoca del presidente e del vice presidente del Consiglio municipale
6. l'emanazione della decisione di indizione del referendum di revoca del sindaco e dei vice sindaci,
7. l'indebitamento a lungo termine,
8. altre questioni quando prescritto dalla legge o dal Regolamento di procedura.

Articolo 53

Il presidente del Consiglio municipale è tenuto a convocare la seduta del Consiglio municipale in base alla proposta motivata di al minimo 9 (nove) consiglieri entro il termine di 15 giorni dal giorno del ricevimento della proposta.

In quanto il presidente del Consiglio municipale non convoca la seduta entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, la seduta verrà convocata dal sindaco entro il termine di 15 giorni.

Con il decorrere dei termini stabiliti dal presente articolo, la seduta può essere convocata, in base alla richiesta di 9 (nove) consiglieri del Consiglio municipale, del capo dell'organismo centrale per l'amministrazione statale addetta alle attività di autogoverno locale e territoriale (regionale).

Articolo 54

Nelle sedute del Consiglio municipale viene garantito l'uso paritetico della lingua croata e italiana.

1.3. Organismi di lavoro del Consiglio municipale

Articolo 55

Il Consiglio municipale costituisce organismi di lavoro fissi o provvisori per:

1. osservare e dare pareri sulle proposte di atti generali e di altri atti sulle questioni nell'ambito dell'organismo,
2. la coordinazione nella risoluzione di singole questioni,
3. l'intenzione dell'iniziativa e la proposta di emanazione di atti generali e di altri atti del Consiglio municipale,
4. la preparazione e la presentazione delle proposte adeguate per il monitoraggio e l'esecuzione della politica stabilita e per il controllo sull'esecuzione delle decisioni e degli atti generali del Consiglio municipale,
5. l'attuazione di determinati compiti di interesse per il Consiglio municipale.

Articolo 56

Gli organismi di lavoro del Consiglio municipale sono:

- il Comitato per le elezioni e le nomine,
- il Comitato per lo statuto e gli altri atti generali,
- la Commissione per i mandati.

Articolo 57

Il Comitato per le elezioni e le nomine propone:

- l'elezione e la revoca del presidente e del vicepresidente del Consiglio municipale,
- l'elezione e la revoca dei membri degli organismi di lavoro del Consiglio municipale,
- la nomina e la revoca anche di altre persone definite dal presente Statuto e da altre decisioni del Consiglio municipale,
- le prescrizioni sui redditi dei consiglieri, e gli indennizzi delle spese dei consiglieri per l'attività nel Consiglio municipale
- discute e dà il parere sulle altre questioni per le elezioni, nomine e revoche di cui decide il Consiglio.

Articolo 58

Il Comitato per lo Statuto e gli altri atti generali:

- propone lo Statuto della Città e il Regolamento di procedura del Consiglio municipale,
- propone le modifiche dello Statuto e del Regolamento di procedura del Consiglio municipale,
- considera le proposte delle decisioni e di altri atti generali emanati dal Consiglio municipale in relazione alla loro armonizzazione con la Costituzione e il sistema legale, e rispetto all'elaborazione legale e da il parere e le proposte al Consiglio municipale,
- stabilisce e rilascia i testi emendati degli atti generali che vengono emanati dal Consiglio municipale,
- svolge anche altre attività definite dal presente Statuto.

Articolo 59

La Commissione per i mandati:

- durante la seduta di costituzione informa il Consiglio municipale sulle elezioni svolte per il Consiglio municipale e sui nomi dei consiglieri eletti, in conformità ai risultati pubblicati della commissione elettorale competente sulle elezioni svolte,
- informa il Consiglio municipale sulle dimissioni presentate all'incarico di consigliere, e sui consiglieri supplenti che al loro posto iniziano ad esercitare l'incarico di consigliere,
- informa il Consiglio municipale sulla quiescenza dei mandati dei consiglieri e sui consiglieri supplenti che iniziano ad esercitare l'incarico di consigliere,
- informa il Consiglio municipale sulla cessazione del mandato dei consiglieri,
- informa il Consiglio municipale sulla cessazione del mandato quando vengono adempite le condizioni previste dalla legge e informa il consiglio municipale che le condizioni legali sono state adempite per l'inizio del mandato ai consiglieri supplenti.

Articolo 60

Oltre agli organismi di lavoro costituiti tramite il presente Statuto, il Consiglio municipale può costituire altri organismi lavorativi fissi e provvisori per analizzare e considerare altre questioni nell'ambito del Consiglio municipale, preparare le proposte delle decisioni e di altri atti, dare pareri e proposte relativi alle questioni che si trovano all'ordine del giorno del Consiglio municipale.

Il Regolamento di procedura del Consiglio municipale e la decisione speciale con i quali si costituiscono gli altri organismi lavorativi in conformità al comma 1 del presente articolo definiranno la denominazione, la formazione, il numero di membri, il procedimento di nomina, il campo di attività e la modalità di lavoro degli organismi del Consiglio municipale.

1. Il Sindaco

Articolo 61

Il sindaco rappresenta la Città di Pola ed è titolare del governo esecutivo nella Città di Pola. Il mandato del sindaco dura quattro anni.

Nell'esecuzione del governo esecutivo il sindaco:

- stabilisce e presenta le proposte degli atti generali emanati dal Consiglio municipale,
- emana gli atti singoli e generali nell'ambito del proprio campo di attività,
- da il proprio parere sulle proposte degli atti che sono stati presentati al Consiglio municipale dai proponenti autorizzati,
- esegue e provvede all'attuazione degli atti generali del Consiglio municipale,
- stabilisce la proposta del bilancio preventivo della Città di Pola e l'esecuzione del bilancio preventivo,
- gestisce gli immobili, i beni mobili e i diritti sui beni di proprietà della Città di Pola in armonia con la legge, il presente Statuto e l'atto generale del Consiglio municipale,
- delibera sull'acquisizione e l'alienazione dei beni mobili e immobili della Città di Pola il cui valore unitario non supera il 0,5% dell'importo del reddito senza introiti realizzati nell'anno che precede all'anno in cui si delibera sull'acquisizione e l'alienazione dei beni mobili e immobili, e al massimo fino all'importo di 1.000.000 di kune, se l'acquisizione e l'alienazione erano pianificati in armonia con le prescrizioni legali,
- gestisce i redditi e le spese della Città di Pola,
- gestisce con i fondi in denaro disponibili nel bilancio preventivo della Città di Pola,
- delibera sull'assegnazione dell'approvazione per l'indebitazione e l'assegnazione della garanzia per l'adempimento agli obblighi delle persone giuridiche di proprietà maggioritaria diretta o indiretta della Città di Pola e delle istituzioni il cui fondatore è la Città di Pola entro l'importo che non supera il 0,5% dell'importo dei redditi senza gli introiti realizzati nell'anno che precede l'anno in cui la decisione viene emanata, ossia fino all'importo di 1.000.000 di kune,
- è responsabile per l'organizzazione, lo sviluppo e l'esecuzione del sistema dei controlli interni finanziari (gestione finanziaria e controllo e supervisione interna) nella Città di Pola,
- emana il regolamento di organizzazione interna per gli organismi amministrativi della Città di Pola,
- nomina e revoca gli assessori degli organismi amministrativi,
- nomina e revoca il revisore interno,
- costituisce, nomina e revoca gli organismi lavorativi del sindaco,
- stabilisce il piano di collocamento al lavoro presso gli organismi di amministrazione della Città di Pola
- propone l'effettuazione del piano urbanistico come pure le sue modifiche e integrazioni in conformità alle proposte motivate e argomentate delle persone fisiche e giuridiche di Pola,
- gestisce l'attività degli assessorati e dei servizi della Città di Pola nello svolgimento delle attività nel campo autogovernato della Città, ossia delle attività dell'amministrazione statale se sono state trasferite alla Città,
- controlla l'attività degli assessorati e dei servizi nel campo di attività autogovernato e nelle attività dell'amministrazione statale,
- svolge il controllo sulla legalità del lavoro degli organismi presso i comitati locali,

- svolge anche altre attività previste dal presente Statuto e da altre prescrizioni. Il sindaco è tenuto a presentare le relazioni semestrali sulle approvazioni assegnate per l'indebitamento e le garanzie per l'adempimento agli obblighi di cui al comma 3 alinea 10 del presente articolo al Consiglio municipale.

Articolo 62

Il sindaco è responsabile per la costituzionalità e la legalità dello svolgimento dei lavori nel proprio campo di attività e per la costituzionalità e legalità degli atti degli organismi amministrativi della Città.

Articolo 63

Il sindaco presenta due volte l'anno la relazione sulla propria attività entro il 31 marzo dell'anno corrente per il periodo luglio – dicembre dell'anno precedente e entro il 15 settembre per il periodo gennaio – giugno dell'anno corrente.

Il Consiglio municipale può, oltre alla relazione di cui al comma 1 del presente articolo, richiedere dal sindaco la relazione sulle singole questioni nell'ambito del suo campo di attività.

Il sindaco presenta la relazione su richiesta di cui al comma 2 del presente articolo entro il termine di 30 giorni da giorno del ricevimento della richiesta. In quanto una richiesta contiene un maggior numero di diverse questioni, il termine per la presentazione della relazione è di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il consiglio municipale non può richiedere dal sindaco la relazione su di una questione importante previo il decorrere del termine di 6 mesi dalla relazione precedentemente presentata sulla medesima questione.

Articolo 64

Nello svolgimento delle proprie attività nell'ambito del campo autogovernato della Città il sindaco:

- ha il diritto di sospendere dall'applicazione l'atto generale del Consiglio municipale, se valuta che l'atto viola la legge o qualche altra prescrizione, e di richiedere dal Consiglio municipale di rimuovere i difetti trovati entro il termine di 15 giorni. Se il Consiglio municipale non procede in merito, il sindaco è tenuto entro il termine di otto giorni a informare il presidente dell'ufficio per l'amministrazione statale presso la Regione istriana, e il capo dell'organismo centrale per l'amministrazione statale autorizzato per il controllo della legalità di lavoro degli organismi delle unità di autogoverno locale,
- ha il diritto di sospendere dall'applicazione l'atto del comitato locale se valuta che l'atto è contrario alla legge, allo Statuto e agli atti generali del Consiglio municipale.

Articolo 65

Il sindaco ha due vice sindaci, che sostituiscono il sindaco nel caso di lunga assenza o per altre ragioni di impedimento nello svolgimento della propria funzione.

Il sindaco o uno dei vice sindaci deve essere appartenente alla comunità nazionale italiana.

Se durante le elezioni per il sindaco non viene realizzato il diritto della minoranza nazionale di cui al comma 2 del presente articolo, vengono svolte le elezioni aggiuntive per i vice sindaci e il sindaco in questo caso ha tre vice sindaci.

Articolo 66

Il sindaco può assegnare lo svolgimento di determinate attività del proprio campo di attività ai propri sostituti, però facendo così non cessa la sua responsabilità per la loro attuazione.

Il vice sindaco nel caso di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a attenersi alle indicazioni del sindaco.

Articolo 67

Il sindaco e i vice sindaci svolgono il proprio incarico in modo professionale.

Articolo 68

Al sindaco e ai vice sindaci il mandato cessa in forza di legge:

- il giorno in cui si presentano le dimissioni,
- il giorno in cui la decisione di interdizione passa in cosa giudicata,
- il giorno in cui il verdetto del tribunale in conformità al quale la persona è stata condannata per aver commesso il reato contro la libertà e i diritti dell'uomo e del cittadino, la Repubblica di Croazia e i valori tutelati dal diritto internazionale,
- il giorno in cui si disdice la residenza nel territorio dell'unità locale,
- il giorno in cui cessa la cittadinanza croata,
- in caso di morte.

Il Consiglio municipale entro il termine di 8 giorni informa il Governo della Repubblica di Croazia sulla cessazione del mandato al sindaco per indire le elezioni anticipate per il nuovo sindaco. Se il mandato del sindaco cessa nell'anno in cui hanno luogo le elezioni ordinarie, e prima che abbiano luogo, l'incarico di sindaco entro la fine del mandato viene svolto dal vice sindaco.

Articolo 69

Il sindaco e i vice sindaci possono essere revocati nei casi e nel procedimento prescritto dalla legge e dal presente Statuto.

Se al Referendum viene emanata la decisione di revoca del sindaco e dei vice sindaci, il loro mandato cessa il giorno in cui vengono pubblicati i risultati del referendum, mentre il governo della Repubblica di Croazia nomina il fiduciario del Governo della Repubblica di Croazia per svolgere le attività di competenza del sindaco.

I. ORGANISMI DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 70

Per svolgere le attività nel campo di attività autogovernato della Città di Pola, stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, e per svolgere le attività dell'amministrazione statale trasferiti alla Città in conformità alla legge, vengono organizzati gli organismi di amministrazione della Città.

L'organizzazione e il campo di attività degli organismi di amministrazione vengono definiti dalla decisione speciale del Consiglio municipale. Gli organismi di amministrazione vengono organizzati come assessorati e servizi (di seguito: assessorati).

Gli assessorati vengono gestiti dagli assessori nominati dal sindaco in conformità al concorso pubblico.

Articolo 71

Gli assessorati della Città di Pola, per i campi di attività per i quali sono stati organizzati e nell'ambito dell'attività stabilito dalla decisione speciale, attuano direttamente le leggi e le altre prescrizioni, le decisioni e gli altri atti generali degli organismi della Città, gestiscono la situazione nelle sfere autogovernate per le quali sono stati fondati, risolvono la materia di natura amministrativa, svolgono il controllo, intraprendono le misure per le quali sono autorizzate dalla legge o da altre prescrizioni, preparano le decisioni e gli altri atti generali e singoli e svolgono altre attività.

Articolo 72

Gli organismi amministrativi sono indipendenti nell'ambito della propria attività, e per lo svolgimento legale e tempestivo delle attività nella propria sfera sono responsabili verso il sindaco.

Articolo 73

I fondi per l'attività degli organismi amministrativi si provvedono nel Bilancio preventivo della Città di Pola, nel bilancio preventivo statale e da altri redditi in armonia con la legge.

Per la parte delle attività nell'ambito della sfera autogovernata che l'amministrazione cittadina svolge per le altre unità dell'autogoverno locale, tramite un contratto speciale saranno stabiliti il tipo e il volume delle attività, l'indennizzo per la loro effettuazione e le altre condizioni necessarie per lo svolgimento aggiornato, di qualità e professionale dei lavori.

II. REALIZZAZIONE DEI DIRITTI DEGLI APPARTENENTI ALLE MINORANZE NAZIONALI

Articolo 74

Gli appartenenti alle minoranze nazionali nel territorio della Città di Pola, allo scopo di migliorare, tutelare e proteggere la posizione delle minoranze nazionali partecipano nella vita pubblica e gestiscono le attività locali tramite il consiglio delle minoranze nazionali e dei rappresentanti delle minoranze nazionali che vengono eletti nel modo e alle condizioni prescritte dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali.

Articolo 75

I consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali nella Città di Pola hanno il diritto a:

- proporre agli organismi della Città di Pola le misure per lo sviluppo della posizione delle minoranze nazionali nella Città di Pola, includendo l'assegnazione delle proposte degli atti generali che definiscono le questioni importanti per la minoranza nazionale;
- proporre i candidati per gli incarichi negli organismi della Città di Pola;
- essere informati su tutte le questioni per le quali discuterà l'organismo di lavoro del Consiglio municipale, e che riguardano la posizione della minoranza nazionale.

Il modo, i termini e il procedimento di realizzazione dei diritti di cui al comma 1 saranno definiti tramite il regolamento di procedura del Consiglio municipale della Città di Pola.

Articolo 76

La Città di Pola, in conformità alle possibilità del bilancio preventivo cittadino, provvede ai fondi per l'attività del consiglio delle minoranze nazionali e degli appartenenti alle minoranze nazionali, includendo i fondi per lo svolgimento delle attività amministrative, e si possono provvedere anche i fondi per lo svolgimento di determinate attività stabilite tramite il programma di lavoro.

I consigli delle minoranze nazionali sono le persone giuridiche non profit, che acquisiscono la propria qualità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle minoranze nazionali.

I consigli delle minoranze nazionali emanano lo statuto, il programma di lavoro, il piano finanziario e il conto consuntivo che vengono pubblicati nel bollettino ufficiale della Città di Pola.

Articolo 77

Il sindaco è tenuto a richiedere il parere e le proposte sulle disposizioni che definiscono i diritti e le libertà delle minoranze nazionali dal consiglio delle minoranze nazionali, ossia dai rappresentanti delle minoranze nazionali costituite per il territorio della Città di Pola nella preparazione delle proposte degli atti generali.

Articolo 78

Nel territorio della Città di Pola, gli appartenenti alle minoranze nazionali hanno il diritto a usare e a mettere in evidenza i simboli e le bandiere delle minoranze nazionali.

Oltre alla bandiera della Repubblica di Croazia e alla bandiera della Città di Pola la bandiera della minoranza nazionale può essere issata nei edifici direzionali in cui la minoranza nazionale ha la sede e in occasioni solenni importanti per la minoranza nazionale.

Articolo 79

I consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali possono usare a scopi d'ufficio anche altri simboli e segni distintivi della propria minoranza nazionale cioè:

- nei propri timbri e sigilli,
- nelle insegne installate sugli edifici direzionali in cui si trova la loro sede e negli uffici e aule
- nelle intestazioni degli atti d'ufficio che emanano.

Articolo 80

In occasioni solenni importanti per la minoranza nazionale si può effettuare l'inno e/o il canto solenne della minoranza nazionale.

Previo l'esecuzione dell'inno e/o del canto solenne della minoranza nazionale, obbligatoriamente si canta anche l'inno della Repubblica di Croazia.

Articolo 81

La Città di Pola, in armonia con le possibilità, sostiene finanziariamente l'attività delle associazioni culturali e di altre associazioni fondate dagli appartenenti alle minoranze nazionali per tutelare l'identità nazionale e culturale.

X. AUTOGOVERNO LOCALE

Comitato locale

Articolo 82

Nel territorio della Città di Pola vengono costituiti i comitati locali, come forma di autogoverno locale, per la realizzazione della partecipazione diretta dei cittadini nelle decisioni sulle attività locali.

I comitati locali vengono costituiti per i singoli abitati o per più abitati minori collegati tra di loro o per parti dell'abitato che formano un'entità delimitata a se stante, nel modo e conforme al procedimento prescritto dalla legge, dal presente Statuto, che definisce dettagliatamente il procedimento e il modo di elezione dell'organismo del comitato locale.

Nella realizzazione del diritto di cui al comma 1 del presente articolo i comitati locali sono tenuti a considerare l'interesse della Città di Pola in totale.

Il comitato locale è la persona giuridica.

I fondi per lo svolgimento delle attività assegnate ai comitati locali ossia per l'attività del consiglio del comitato locale si provvedono nel bilancio preventivo. I criteri per l'accertamento e la suddivisione dei fondi nel bilancio preventivo per i comitati locali saranno stabiliti tramite la decisione cittadina speciale.

Articolo 83

I comitati locali nel territorio della Città di Pola sono:

- il Comitato locale Stari Grad/Città Vecchia per i territori dei rioni cittadini Città, San Martino, Port'Aurea e Arsenale
- il Comitato locale Kaštanjer/Castagner per il territorio del rione cittadino Castagner
- il Comitato locale Monte Zaro/Monte Zaro per il territorio del rione cittadino Monte Zaro
- Comitato locale Sv. Polikarp – Sisplaz/San Policarpo – Sisplaz per i territori dei rioni cittadini San Policarpo, Ospedale della Marina e Sisplaz
- il Comitato locale Veruda/Veruda per i territori dei rioni cittadini Veruda, Valsaline e le zone turistiche cittadine Monsival, Saccorgiana e Verudella
- il Comitato locale Stoja/Stoia per i territori dei rioni cittadini Musil, Vargarola, San Pietro, Baracche, Valcane e le zone turistiche cittadine Valovine e Stoia
- il Comitato locale Nova Veruda/Nuova Veruda per i territori dei rioni cittadini Vidikovac/Monte Paradiso e le zone turistiche cittadine Marina Veruda, Fischerhutte e Bunarina
- il Comitato locale Šijana/Siana per i territori dei rioni cittadini Siana, Monteghiro e i sobborghi Valica – Illiria, Vidrian e Vernal
- il Comitato locale Štinjan/Stignano per il territorio del sobborgo di Stignano, dei sobborghi turistici Puntacristo, Puntisella, Valdežunac e Camulimenti e le isole di San Girolamo, Cosada e Santa Caterina
- il Comitato locale Veli Vrh/Monte Grande per i territori dei sobborghi di Monte Grande, Paganor, Carsiole e del sobborgo turistico Vallelunga

- il Comitato locale Busoler/Bussoler per i sobborghi di Bussoler, Scattari, Sichici, Valmade, Moteserpo-Comunal, Kaiserwald e Campi d'Altura
- il Comitato locale Valdebek/Valdibecco per i territori dei sobborghi di Valdibecco e Dolinka
- il Comitato locale Arena/Arena per i territori dei rioni cittadini Arena, Croatia e Stazione ferroviaria
- il Comitato locale Vidikovac/Monteparadiso per i territori dei rioni cittadini Monte Rizzi e Drenovica
- il Comitato locale Gregovica/Grega per i territori dei rioni cittadini Pragrande, San Michele, Ospedale e Grega
- il Comitato locale Monvidal/Monvidal per il territorio del rione cittadino Monvidal.

Il territorio e i confini dei comitati locali vengono definiti dalla decisione speciale del Consiglio municipale e rappresentati nello schema grafico che è parte integrante della presente decisione.

Articolo 84

L'iniziativa e la proposta per la costituzione del nuovo comitato locale, che rispetto alle altre parti forma un'entità a se stante delimitata (parte dell'abitato), può essere data dal Consiglio municipale, dal Sindaco, dal consiglio del comitato locale, da al minimo del 20% dei cittadini iscritti nell'elenco degli elettori per il territorio per il quale si propone la costituzione del comitato locale, la sua organizzazione e associazione.

Nel caso che la proposta di cui al comma 1 del presente articolo viene data dai cittadini o dalle loro organizzazioni e associazioni, la proposta viene trasmessa per iscritto al sindaco.

Articolo 85

Il sindaco entro il termine di 15 giorni dal giorno del ricevimento della proposta stabilisce se la proposta è stata presentata nel modo e conformemente il procedimento stabilito dalla legge e dal presente Statuto.

In quanto il sindaco stabilisce che la proposta non è stata presentata nel modo prescritto, informerà il proponente e richiederà di integrare la proposta di costituzione del comitato locale entro il termine di 15 giorni.

La proposta valida del sindaco viene trasmessa al Consiglio municipale entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della proposta avendo precedentemente ottenuto il parere del consiglio del comitato locale al quale la modifica si riferisce.

Articolo 86

Nella proposta di costituzione del comitato locale vengono indicati i dati del proponente, il territorio e i confini del comitato locale, la sede del comitato locale, i principi delle regole del comitato locale e i compiti e le fonti di finanziamento del comitato locale.

Articolo 87

Gli organismi del comitato locale sono il consiglio del comitato locale e il presidente del consiglio del comitato locale.

Articolo 88

I membri del consiglio del comitato locale vengono eletti dai cittadini dal territorio del comitato locale che hanno il diritto al voto nelle elezioni dirette, per votazione segreta, per il periodo di quattro anni, e sul procedimento di elezione si applicano le disposizioni della legge che definiscono l'elezione dei membri degli organismi di rappresentanza delle unità di autogoverno locale.

L'unità elettorale per l'elezione dei membri del consiglio del comitato locale è formata dall'intero territorio del comitato locale.

Articolo 89

Le elezioni per i membri del consiglio dei comitati locali vengono indette dal sindaco.

Le elezioni per i membri dei consigli dei comitati locali saranno indette entro il termine di 30 giorni dal giorno in cui viene emanata la decisione del Consiglio municipale sulla costituzione del comitato locale ossia entro il termine di 30 giorni dal giorno in cui termina il mandato o il consiglio del comitato locale viene sciolto.

Articolo 90

Il numero dei membri del consiglio del singolo comitato locale viene definito in conformità al numero dei cittadini nel comitato locale come segue:

- fino a 3000 abitanti7 membri
- da 3000 a 5000 abitanti9 membri
- più di 5000 abitanti11 membri.

A membro del consiglio del comitato locale può essere eletto il cittadino croato avendo compiuto i 18 anni di età con la residenza nel territorio del comitato locale.

Articolo 91

Il consiglio del comitato locale elegge il presidente del consiglio dalle proprie file per scrutinio segreto per il periodo di quattro anni.

Il presidente del consiglio rappresenta il comitato locale e per il proprio lavoro risponde al consiglio del comitato locale.

Articolo 92

Il consiglio del comitato locale:

1. emana il programma di lavoro e la relazione sull'attività del comitato locale,
2. emana il piano di minori iniziative comunali e stabilisce la priorità nella loro realizzazione,
3. emana le regole sul comitato locale,
4. emana il regolamento di procedura in armonia con il presente Statuto,
5. emana il piano finanziario e il conto consuntivo,
6. elegge e revoca il presidente e il vicepresidente del consiglio,
7. convoca le riunioni locali dei cittadini o in qualche altro modo richiede il parere dei cittadini dal proprio territorio sulle questioni relative alla vita e all'attività dei cittadini di questo comitato locale,
8. delibera sull'uso dei fondi destinati al comitato locale sul bilancio preventivo della Città di Pola,
9. collabora con gli altri comitati locali nel territorio della Città di Pola, in particolare con i comitati locali

- vicinanti,
10. collabora con le associazioni nel proprio territorio in relazione alle questioni di interesse per i cittadini del comitato locale
 11. propone la costituzione dei comitati locali, ossia esprime il parere al Consiglio municipale sulle iniziative e proposte per la costituzione dei comitati locali nel loro territorio,
 12. svolge anche altre attività definite dalla legge, dal presente Statuto e dalle decisioni del Consiglio municipale e del sindaco.

Per minori iniziative comunali si sottintende l'edificazione, la sistemazione e la manutenzione di minori strutture dell'infrastruttura comunale e di minori strutture pubbliche che migliorano lo standard dei cittadini nel territorio del comitato locale, e che non sono compresi da un altro programma (minori sezione della rete locale per il collegamento all'acquedotto, alla rete fognaria, all'energia elettrica, alle aree verdi, ai parchi e ai campi da gioco per bambini, strade non classificate, marciapiedi e strutture pubbliche).

Articolo 93

Il programma di lavoro stabilisce i compiti del comitato locale, particolarmente in relazione alla gestione della sistemazione del territorio del comitato locale, eseguendo minori iniziative comunali che migliorano lo standard comunale dei cittadini nel territorio del comitato locale, prendendosi cura del miglioramento della soddisfazione delle necessità locali dei cittadini nell'ambito della sanità, tutela sociale, cultura, sport e altre necessità locali nel proprio territorio.

Articolo 94

Le regole sul comitato locale definiscono dettagliatamente il modo di costituzione, la convocazione e l'attività del comitato locale, la realizzazione dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità del consiglio del comitato locale, la realizzazione dei diritti e obblighi del presidente del consiglio del comitato locale, il modo di deliberazione, e altre questioni importanti per l'attività del comitato locale.

Articolo 95

I redditi del comitato locale sono gli introiti dai sussidi e dalle dotazioni delle persone giuridiche e fisiche, e gli introiti che tramite la decisione speciale vengono stabiliti dal Consiglio municipale.

I criteri per l'accertamento e la suddivisione dei fondi nel bilancio preventivo per i comitati locali saranno stabiliti tramite la decisione municipale.

Articolo 96

Le attività tecniche e amministrative per le necessità del comitato locale vengono gestite dagli assessorati della Città di Pola nel modo prescritto dall'atto generale che definisce l'organizzazione e la modalità di lavoro degli assessorati della Città.

Articolo 97

Il consiglio del comitato locale propone al Consiglio municipale:

1. le decisioni di interesse per il proprio territorio nei

- procedimenti di esecuzione e emanazione dei documenti urbanistici e di altri documenti della Città di Pola, e le altre questioni importanti per la vita e l'attività nell'ambito del comitato,
2. le misure per lo sviluppo dell'infrastruttura comunale e la sistemazione dell'abitato,
3. la modifica del territorio del comitato locale,
4. la denominazione del comitato locale.

Articolo 98

Il controllo sulla legalità del lavoro del comitato locale viene svolto dal sindaco. Nel procedimento di esecuzione del controllo sulla legalità del lavoro del comitato locale il sindaco può sciogliere il consiglio del comitato locale, se questo spesso viola le disposizioni del presente Statuto, le regole del comitato locale e non svolge i lavori assegnatigli.

Le disposizioni dettagliate sui comitati locali saranno definite nelle regole fondamentali sui comitati locali emanate dal Consiglio municipale.

2. Comizi locali

Articolo 99

Per discutere sulle necessità e sugli interessi dei cittadini, e le assegnazioni delle proposte per la soluzione delle questioni di importanza locale, il consiglio del comitato locale, può convocare i comizi locali dei cittadini.

Il comizio dei cittadini di cui al comma precedente del presente articolo può essere convocato anche per una parte del comitato locale che forma un'entità separata.

Il comizio locale dei cittadini emana le decisioni valide con la maggioranza dei voti dei cittadini presenti al comizio.

Il comizio locale dei cittadini è gestito dal presidente del comitato locale o dal membro del consiglio del comitato locale definito dal consiglio.

Il comizio locale dei cittadini nel comitato locale in cui non è stato eletto il consiglio del comitato locale viene gestito dal presidente del comizio locale e dal suo supplente che vengono eletti su proposta di 5 cittadini, tramite votazione pubblica, con la maggioranza dei voti dei cittadini presenti al comizio.

XI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 100

La Città di Pola nell'ambito della sfera autogovernata provvede all'effettuazione delle attività che adempiono alle necessità giornaliere dei cittadini nell'ambito delle attività comunali, economiche, sociali e di altre attività per le quali è stato definito dalla legge che vengono svolte come servizio pubblico. La Città di Pola provvede all'assicurazione dell'attività di cui al comma 1 del presente articolo costituendo società commerciali, istituzioni pubbliche, altre persone giuridiche e proprie strutture.

La Città di Pola può assegnare lo svolgimento di determinate attività a altre persone giuridiche e fisiche in conformità al contratto di concessione.

Articolo 101

Le attività comunali si svolgono come servizio pubblico.

La Città di Pola e le persone giuridiche e fisiche che svolgono le attività comunali sono tenute a provvedere allo

svolgimento permanente e qualitativo di queste attività e effettuare la manutenzione delle strutture comunali e degli impianti allo stato funzionante.

Articolo 102

Le attività sociali sono l'educazione e l'istruzione, la scienza, la cultura, l'informazione, lo sport, l'educazione fisica, la cultura tecnica, la tutela dei bambini e l'assistenza ai bambini e dei giovani, la sanità, la tutela sociale, la tutela delle persone disabili e le altre attività in armonia con la legge.

La Città di Pola costituisce istituzioni pubbliche per lo svolgimento delle attività sociali per le quali la legge definisce che si svolgono come servizi pubblici.

Articolo 103

La Città di Pola può costituire società commerciali per lo svolgimento delle attività economiche.

Il sindaco è membro dell'assemblea della società nelle società commerciali in cui la Città di Pola possiede quote o azioni.

Articolo 104

Le società commerciali il cui fondatore è la Città di Pola ovvero nelle quali la Città di Pola ha le proprie quote o azioni sono indipendenti nello svolgere la propria attività e nell'esercizio conformemente alla legge, alla prescrizione fondata sulla legge, al contratto o statuto della società.

Le assemblee delle società commerciali sono tenute a ottenere l'approvazione preliminare del Consiglio municipale previo la deliberazione sulle modifiche dello status (annessione, associazione, assunzione, formazione e altro) e sulla cessazione della società.

Articolo 105

Le istituzioni il cui fondatore è la Città di Pola sono indipendenti nello svolgimento delle proprie attività e nell'esercizio in conformità alla legge, alla prescrizione fondata sulla legge, all'atto di costituzione e allo statuto dell'istituzione.

L'atto di costituzione ossia lo statuto dell'istituzione può limitare l'acquisizione, l'aggravio o l'alienazione degli immobili o di altri beni e il modo di disporre con i redditi.

Articolo 106

Le assemblee delle società commerciali ossia le amministrazioni delle società commerciali e i consigli d'amministrazione ossia i direttori delle istituzioni sono tenuti al minimo una volta l'anno a presentare la relazione sull'attività della persona giuridica come pure le relazioni degli organismi di controllo per l'anno d'esercizio passato al sindaco che ne prende visione e li trasmette al Consiglio municipale.

La relazione di cui al comma 1 del presente articolo si presenta il più tardi entro il 30 giugno dell'anno corrente per l'anno d'esercizio passato.

Articolo 107

Per svolgere le attività comunali la Città di Pola può formare proprie strutture che non hanno la qualità di persona giuridica.

Il Consiglio municipale costituisce le proprie strutture tramite una decisione speciale nel modo e procedimento prescritto dalla legge o in base alle prescrizioni fondate

legalmente.

Articolo 108

Nello svolgimento delle attività comunali economiche, sociali e di altre attività le persone giuridiche e fisiche sono tenute a intraprendere le misure per la tutela e la protezione dell'ambiente.

XII. BENI E FINANZIAMENTO DELLA CITTÀ

Articolo 109

Tutti gli oggetti mobili e immobili, e i diritti sui beni che appartengono alla Città di Pola, sono i beni della Città di Pola.

Articolo 110

I beni della Città sono gestiti dal sindaco e dal Consiglio municipale in armonia con le disposizioni della legge e del presente Statuto, da buon proprietario.

Articolo 111

La Città di Pola ha i redditi che nell'ambito della propria sfera autogovernata dispone liberamente.

I redditi della Città di Pola sono:

- le imposte cittadine, le sovrimposte, gli indennizzi, i contributi e le tasse, in armonia con la legge e le decisioni speciali del Consiglio municipale,
- i redditi dalla proprietà della Città e dai diritti sui beni,
- i redditi dalle società commerciali e da altre persone giuridiche di proprietà della Città ossia in cui la Città possiede quote e azioni,
- i redditi dalle concessioni,
- le ammende pecuniarie e l'utile dei beni confiscato per le violazioni firmate dalla Città di Pola in conformità alla legge,
- le quote nelle imposte in comune con la Regione istriana e la Repubblica di Croazia, e la quota aggiuntiva nell'imposta sul reddito per le funzioni decentralizzate in conformità alla legge speciale,
- i fondi di sussidio e le dotazioni della Repubblica di Croazia previsti nel bilancio preventivo statale,
- altri redditi definiti dalla legge.

Articolo 112

Il Consiglio municipale emana la decisione che prescrive il tipo di imposta, l'importo dell' tasso per la sovrimposta cittadina ossia l'importo delle proprie imposte, l'esonero e le facilitazioni dal pagamento delle imposte, il modo di determinazione dell'imponibile, il pagamento delle tasse, le infrazioni fiscali e altre questioni di procedimento in armonia con la legge.

Articolo 113

La valutazione dei redditi e delle entrate annuali, e gli importi stabiliti delle spese e di altre uscite della Città di Pola vengono rappresentate nel bilancio preventivo della Città di Pola.

Tutti i redditi e le entrate del bilancio preventivo devono essere disposti nel bilancio preventivo e rappresentati conformemente alle fonti provenienti.

Tutte le spese e le uscite del bilancio preventivo devono essere stabilite nel bilancio preventivo e ragguagliate con i redditi e le entrate.

Articolo 114

La Città di Pola redige il bilancio dei beni in cui rappresenta il valore dei propri beni in armonia con le prescrizioni sulla contabilità.

Articolo 115

Il Bilancio preventivo della Città di Pola e la decisione di esecuzione del bilancio preventivo viene emanata per l'anno finanziario corrente e vale per l'anno in cui è stato emanato.

L'anno finanziario è il periodo di dodici mesi, che inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 116

Il Consiglio municipale emana il bilancio preventivo per l'anno finanziario successivo nel modo e entro i termini prescritti dalla legge.

In quanto il bilancio preventivo per l'anno finanziario successivo non può essere emanato entro il termine previsto, il Consiglio municipale emana la decisione sul finanziamento provvisorio nel modo e procedimento prescritti dalla legge.

Il finanziamento provvisorio viene svolto al massimo per i primi tre mesi dell'anno finanziario.

Articolo 117

Se durante l'anno finanziario vengono diminuiti i redditi e le entrate ossia se si aumentano le uscite e le spese, il bilancio si deve equilibrare diminuendo le uscite e le spese previste ossia si procurano nuovi redditi e entrate.

Il ragguaglio del bilancio viene effettuato tramite le modifiche e integrazioni del bilancio conformemente al procedimento prescritto per l'emanazione del bilancio preventivo.

Articolo 118

Il Consiglio municipale emana la relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio preventivo, in conformità al procedimento e ai termini stabiliti dalle prescrizioni legali vigenti.

Articolo 119

La Città di Pola si può indebitare prendendo prestiti, mutui e rilasciando titoli di credito in armonia con le prescrizioni legali vigenti.

La persona giuridica di proprietà maggioritaria diretta o indiretta della Città di Pola e delle istituzioni il cui fondatore è la Città di Pola può indebitarsi a lungo termine soltanto con l'approvazione del proprietario maggioritario, ossia del fondatore in armonia con la legge speciale e gli atti generali del Consiglio municipale.

Articolo 120

La Città di Pola può dare garanzia alla persona giuridica di sua proprietà maggioritaria diretta o indiretta o all'istituzione di cui è fondatore per l'adempimento degli obblighi della persona giuridica o dell'istituzione in armonia con la legge speciale e gli atti generali del Consiglio municipale.

Articolo 121

Il patrocinio sulle manifestazioni, spettacoli e raduni non si possono accettare in quanto nel bilancio preventivo non sono provvisti i fondi adeguati necessari per gli obblighi finanziari che risultano dall'accettazione del patrocinio.

Articolo 122

L'esercizio materiale e finanziario completo della Città è controllato dal Consiglio municipale.

La legalità, lo scopo e la tempestività di uso dei fondi finanziari della Città sono controllati dal ministero addetto.

XIII. ATTI DELLA CITTÀ

Articolo 123

Il Consiglio municipale in conformità ai diritti e alle autorizzazioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto emana lo Statuto, il Regolamento di procedura, la relazione sull'esecuzione del bilancio preventivo, le decisioni, le delibere, le raccomandazioni, le dichiarazioni e gli altri atti generali.

Il Consiglio municipale emana i decreti e gli altri atti generali, quando in armonia con la legge risolve le singole questioni.

Il testo emendato dello Statuto, del Regolamento di procedura del Consiglio municipale e di altri atti generali del Consiglio municipale, viene presentato dall'organismo di lavoro competente del Consiglio municipale.

Articolo 124

Nell'ambito del proprio campo di attività il sindaco emana le decisioni, le delibere, i regolamenti, le istruzioni e gli altri atti generali e singoli quanto autorizzato dalla legge e dall'atto generale del Consiglio municipale.

Articolo 125

Gli organismi di lavoro del consiglio municipale emanano le delibere e le raccomandazioni.

Articolo 126

Il sindaco provvede all'esecuzione degli atti generali di cui all'articolo 123 del presente Statuto, nel modo e procedimento prescritti dal presente Statuto, e svolge il controllo sulla legalità del lavoro degli organismi d'amministrazione.

Articolo 127

Gli organismi amministrativi della Città nell'esecuzione degli atti generali del Consiglio municipale e del sindaco emanano i singoli atti che risolvono i diritti, gli obblighi e gli interessi giuridici delle persone fisiche e giuridiche.

Contro i singoli atti di cui al comma 1 del presente articolo, si può presentare ricorso al ministero competente, se tramite la legge speciale non è prescritto diversamente.

Per l'emanazione dei singoli atti vengono applicate adeguatamente le disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo in generale e di altre prescrizioni.

Nell'esecuzione degli atti generali del Consiglio municipale i singoli atti vengono emanati anche da persone giuridiche alle quali tramite la decisione del Consiglio municipale, in armonia con la legge, sono state assegnate le autorizzazioni pubbliche.

Articolo 128

I singoli atti che risolvono l'obbligo di determinazione dell'imponibile, dei contributi e indennizzi vengono emanati nel procedimento amministrativo sommario.

Il procedimento amministrativo sommario viene effettuato anche nell'emanazione di singoli atti che risolvono i diritti, gli obblighi e gli interessi delle persone fisiche e

giuridiche da parte delle persone giuridiche di cui la Città di Pola è fondatore.

Contro gli atti singoli del Consiglio municipale e del Sindaco che risolvono i diritti, gli obblighi e gli interessi giuridici delle persone fisiche e giuridiche, se tramite la legge speciale non è definito diversamente, si può intentare la controversia amministrativa.

Articolo 129

Il controllo sulla legalità degli atti generali del Consiglio municipale nel suo campo autogovernato viene svolto dall'ufficio per l'amministrazione statale nella Regione istriana e dagli organismi centrali competenti dell'amministrazione statale, ciascuno nel proprio campo di attività.

Articolo 130

Le disposizioni dettagliate sugli atti della Città di Pola e del procedimento di emanazione degli atti vengono stabiliti dal Regolamento di procedura del Consiglio municipale.

Articolo 131

Gli atti generali previo l'entrata in vigore vengono pubblicati nel „Bollettino ufficiale“ della Città di Pola.

Gli atti generali entrano in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione, tranne nel caso in cui per motivi particolarmente giustificati, tramite un atto generale viene definito che l'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Gli atti generali non possono avere azione retrograda.

XIV PUBBLICITÀ DI LAVORO

Articolo 132

L'attività del consiglio municipale, del sindaco e degli assessorati è pubblica.

I rappresentanti delle associazioni dei cittadini, i cittadini e i rappresentanti dei mass media possono seguire il lavoro del Consiglio municipale in armonia con le disposizioni del Regolamento di procedura del Consiglio municipale.

Articolo 133

La pubblicità di lavoro del Consiglio municipale si provvede come segue:

- con sedute pubbliche,
- tramite informazioni e articoli nella stampa quotidiana e altre forme di informazione pubblica,
- pubblicando atti generali e altri atti nel bollettino ufficiale della Città di Pola e al sito web della Città di Pola.

La pubblicità di lavoro del sindaco si provvede come segue:

- pubblicando gli atti generali e gli altri atti nel bollettino ufficiale della Città di Pola e al sito web della Città di Pola,
- effettuando le conferenze per i mass media mensili ordinarie,
- tramite informazioni e articoli nella stampa e altre forme di informazione pubblica e in altri modi adeguati.

La pubblicità di lavoro degli assessorati si provvede tramite informazioni e articoli nella stampa e altre forme di

informazione pubblica.

XV. IMPEDIMENTO DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Articolo 134

La modalità di svolgimento delle funzioni pubbliche del sindaco e dei vicesindaci è definita tramite una legge speciale.

Articolo 135

Il Consiglio municipale tramite una decisione speciale prescrive la persona che si definisce funzionario locale nello svolgimento del lavoro pubblico e organizza l'impedimento dei conflitti d'interesse tra l'interesse privato e pubblico nell'attuazione della funzione pubblica.

XVI. TUTELA DELLE CARATTERISTICHE AUTOCOTNE, ETNICHE E CULTURALI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA

Articolo 136

Agli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona si provvede la piena affermazione della loro identità individuale e collettiva indipendentemente dalla loro quota nel numero totale degli abitanti.

Articolo 137

Agli appartenenti alla minoranza nazionale italiana autoctona che vivono nel territorio della Città, per realizzare la libertà di espressione delle proprie particolarità nazionali, allo scopo di tutelare e sviluppare i livelli di convivenza realizzati, viene garantita in armonia con la Costituzione, le leggi, il presente Statuto e gli altri atti generali e singoli della Città, e in conformità ai contratti internazionali anche l'uso paritetico della lingua italiana, lo sviluppo della propria cultura, e l'educazione e l'istruzione nella propria lingua.

Articolo 138

Negli edifici della sede della Città di Pola, oltre alla bandiera della Repubblica di Croazia e della Città di Pola è sempre issata anche la bandiera della comunità nazionale italiana autoctona.

Articolo 139

Nelle istituzioni prescolari, nelle scuole elementari e nelle sezioni delle scuole elementari, e nelle scuole medie superiori in lingua italiana, si provvede, in armonia con la legge e gli standard pedagogici, lo studio obbligatorio della lingua croata.

Articolo 140

Per ottenere l'obiettivo di applicazione paritetica pratica e diretta della lingua croata e italiana nelle scuole elementari e medie superiori in lingua croata nella Città di Pola si provvede allo studio della lingua italiana.

Articolo 141

La Città di Pola da il sussidio materiale e morale e stimola la costituzione e l'attività delle istituzioni della nazionalità italiana allo scopo di sviluppare tutte le attività nelle sfere della cultura, dell'istruzione e altri campi di attività.

La Città di Pola riconosce la Comunità degli italiani quale rappresentante ufficiale autonomo, democratico e non appartenente ad alcun partito politico di tutti gli appartenenti alla nazionalità italiana con l'attributo di natura economica, culturale e sociale.

Articolo 142

La Città di Pola assieme alle altre unità di autogoverno locale in cui vivono e svolgono la propria attività gli appartenenti alla comunità nazionale italiana, stimola e dà il sussidio all'attività delle scuole medie superiori per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona, e offre il sussidio materiale anche agli alunni appartenenti alla comunità nazionale autoctona italiana che continuano a frequentare la scuola in lingua italiana esternamente alla Città di Pola.

Articolo 143

Per risolvere tutte le questioni relative alla realizzazione dei diritti della nazionalità italiana autoctona il Consiglio municipale nominerà un Comitato speciale – come organismo lavorativo fisso di sette membri di cui quattro membri vengono proposti dalla Comunità degli italiani, e tre membri vengono nominati dalle file dei consiglieri.

Il vice sindaco eletto quale appartenente alla comunità nazionale italiana è respinsabile per le questioni della comunità nazionale italiana autoctona e per gli altri gruppi etnici.

In conformità alla proposta del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio è tenuto a riconsiderare la questione di interesse personale per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona, che non è stato approvato dal Consiglio.

XVII UTILIZZO DELLA LINGUA ITALIANA NEGLI ORGANISMI DELLA CITTÀ DI POLA, NELLE SOCIETÀ COMMERCIALI PUBBLICHE E DA ALTRE PERSONE GIURIDICHE DELLA CITTÀ DI POLA

Articolo 144

In armonia con le disposizioni della Costituzione della Repubblica di Croazia e del presente Statuto, gli appartenenti alla minoranza nazionale italiana hanno il diritto di uso libero della lingua italiana nella vita sociale e pubblica, e nella comunicazione ufficiale nelle attività pubbliche autogovernate della Città di Pola.

Articolo 145

Gli organismi della Città di Pola e le altre persone giuridiche indicate di cui all'articolo precedente del presente Statuto che sono spesso in contatto per iscritto o orale con gli appartenenti di nazionalità italiana, devono tra i loro dipendenti avere conformemente al tipo e al volume del lavoro il traduttore in rapporto di lavoro indeterminato oppure un adeguato numero di dipendenti che parlano l'italiano, ovvero sono tenuti in un altro modo a rendere possibile la comunicazione indisturbata.

Articolo 146

L'uso della lingua italiana negli assessorati della Città di Pola si riferisce a come segue:

- a) i moduli, gli inviti, i certificati, i decreti e gli altri atti generali che vengono trasmessi, rilasciati o redatti dagli assessorati, ai cittadini di nazionalità italiana possono oltre al testo ufficiale in croato contenere anche il testo in lingua italiana, ossia possono essere soltanto in lingua italiana,
- b) gli avvisi pubblici, gli inviti e altre informazioni pubblicati devono contenere oltre il testo ufficiale in lingua croata anche il testo in lingua italiana, e quando vengono pubblicati nei mezzi d'informazione pubblica locale si trasmettono in lingua croata e in lingua italiana,
- c) le insegne e le indicazioni negli uffici che sono spesso in contatto con le persone di nazionalità italiana, vengono scritti in lingua italiana,
- d) la celebrazione del matrimonio si può svolgere anche in lingua italiana, se richiesto dalle persone che contraggono il matrimonio.

Articolo 147

Le insegne con le denominazione dei luoghi, delle vie e delle piazze vengono scritte in lingua croata e in lingua italiana.

Articolo 148

L'applicazione pratica delle disposizioni del presente Statuto allo scopo di provvedere al trattamento paritetico degli appartenenti alla nazionalità italiana, viene realizzato indipendentemente dalla richiesta formale di questi cittadini, esclusa la disposizione indicata di cui all'articolo 146 punto d.

XVIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 149

La proposta di modifica dello Statuto può essere presentata da un terzo dei consiglieri del Consiglio municipale, dal sindaco e dall'organismo di lavoro competente del Consiglio municipale.

La proposta deve essere motivata, e si presenta al presidente del Consiglio municipale.

Il Consiglio municipale delibera in merito alla modifica dello Statuto con la maggioranza dei voti di tutti i membri del Consiglio municipale.

Articolo 150

Le decisioni e gli altri atti generali emanati in conformità allo Statuto della Città di Pola e alle leggi speciali, saranno armonizzati con le disposizioni del presente Statuto e con le leggi che definiscono il singolo territorio entro il termine di 90 giorni dal giorno in cui entra in vigore il presente Statuto.

Fino all'emanazione degli atti generali che definiscono le attività nell'ambito della sfera autogovernata della Città di Pola in conformità alle leggi speciali e alle disposizioni del presente Statuto, si applicheranno gli atti della Città di Pola per quelle disposizioni che non sono contrarie alla legge e al presente Statuto.

Nel caso di contrarietà delle disposizioni dell'atto generale di cui al comma 2 del presente articolo, si applicano direttamente le disposizioni della legge e del presente Statuto.

Articolo 151

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessa di valere lo Statuto della Città di Pola („Bollettino ufficiale“ della Città di Pola n. 11/01, 3/03, 6/03, 11/04, 2/05, 6/06, 9/06 – testo emendato e 14/07).

Articolo 152

Il presente Statuto entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel „Bollettino ufficiale“ della Città di Pola.

Classe: 021-05/09-01/50

Num. di prot.: 2168/01-01-04-00-0019-09-10

Pola, 14 luglio 2009

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA
IL PRESIDENTE
F.to Denis Martinčić**

Inconformità all'articolo 33 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (Narodne novine n. 33/01, 60/01 – interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08 e 36/09) il Consiglio municipale della Città di Pula – Pola, nella seduta del 14 luglio 2009, emana il

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA -POLA

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente Regolamento di procedura definisce l'organizzazione e il modo di attività del Consiglio municipale della Città di Pula – Pola (di seguito: Consiglio), in particolare:

- il procedimento di costituzione del Consiglio e l'inizio di svolgimento dell'incarico e la cessazione del mandato dei consiglieri del Consiglio (di seguito: consigliere);
- la realizzazione dei diritti e obblighi dei consiglieri;
- il campo di attività e la modalità di lavoro del Consiglio;
- il procedimento di elezione e di nomina, e di revoca nel Consiglio;
- l'elezione, i diritti e obblighi del presidente e del vicepresidente del Consiglio,
- gli organismi di lavoro del Consiglio,
- il rapporto tra il Consiglio, il sindaco e gli assessorati della Città;
- il procedimento di emanazione degli atti e di considerazione di alcune questioni di competenza del Consiglio;
- la convocazione, l'attività e il corso della seduta del Consiglio;
- altre questioni importanti per l'attività del Consiglio.

Articolo 2

Se la questione nell'ambito dell'attività del Consiglio non è definita dal presente Regolamento di procedura, allora sarà definita dal Consiglio tramite l'atto speciale.

II COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE, INIZIO DI EFFETTUAZIONE DELL'INCARICO DEI CONSIGLIERI E CESSAZIONE DEL LORO MANDATO

Articolo 3

La seduta costitutiva del Consiglio viene convocata dal capo dell'organismo centrale dell'amministrazione statale addetto alle attività di autogoverno locale e territoriale (regionale) o dalla persona autorizzata.

Articolo 4

La cessazione del mandato ai consiglieri della convocazione precedente del Consiglio è regolata tramite prescrizioni speciali.

Articolo 5

Viene considerato che il Consiglio è costituito eleggendo il presidente durante la prima seduta in cui è presente la maggioranza dei membri del Consiglio.

Fino all'elezione del presidente Consiglio, il membro più anziano del consiglio presiede la seduta.

Articolo 6

La Commissione per i mandati e il Comitato per le elezioni e le nomine viene eletto alla seduta costituzionale del consiglio, su proposta di colui che presiede il Consiglio o su proposta di al minimo cinque membri per i consiglieri.

La Commissione per i mandati:

- nella seduta costituzionale informa il Consiglio sulle elezioni svolte e i nomi dei membri eletti a consiglieri, sulle dimissioni presentate o sulle richieste per la quiescenza del mandato del membro del Consiglio, e sui membri supplenti che al loro posto iniziano a svolgere l'incarico di membro del Consiglio,
- informa il Consiglio sulle dimissioni o sulla quiescenza del mandato del membro del Consiglio quando sono adempite le condizioni previste dalla legge e informa che sono state adempite le condizioni legali per l'inizio del mandato al membro supplente.

Articolo 7

In seguito alla relazione della commissione per i mandati sulle elezioni svolte e in seguito alla verifica del mandato, colui che presiede legge, mentre i consiglieri prestano giuramento.

Colui che presiede legge il testo seguente:

„Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Gradskog vijeća obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Grada Pule i poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Grada, Istarske županije i Republike Hrvatske“.

Ciascun consigliere dice poi la parola „prisežem“, firma il testo del giuramento e lo consegna a colui che presiede la seduta.

I consiglieri appartenenti alla minoranza nazionale italiana possono prestare giuramento anche in lingua italiana.

Colui che presiede legge il testo seguente:

„Giuro sul mio onore di svolgere la funzione di membro del Consiglio municipale con coscienza e responsabilità e di attenermi, nell'esplicazione della mia funzione, alla Costituzione, alla legge e allo Statuto della Città di Pola nel rispetto dell'ordinamento giuridico, nonchè di impegnarmi a promuovere lo sviluppo generale della città, della Contea istriana e della Repubblica di Croazia“.

Il Consigliere appartenente alla minoranza nazionale italiana poi dice la parola „lo giuro“, firma il testo del giuramento in lingua italiana e lo consegna a colui che presiede la seduta.

Articolo 8

Il giorno in cui il Consiglio viene costituito, il consigliere ha tutti i diritti e obblighi definiti dalla Costituzione, dalla legge, dallo Statuto della Città e dal presente Regolamento di procedura, fino alla cessazione del mandato.

Articolo 9

Al consigliere cessa il mandato nei casi stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Quando entrano in vigore le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo per la determinazione del membro supplente del Consiglio, il proponente autorizzato definisce il supplente in conformità alle prescrizioni legali vigenti e la stessa persona è presente alla seduta del Consiglio, e dall'inizio della seduta fa parte del quorum.

Articolo 10

Nel consiglio si possono costituire i club dei consiglieri. Il club deve avere al minimo tre membri. Il consigliere può essere membro di soltanto un club. I club informano il presidente del Consiglio e il servizio competente sulla costituzione, e trasmettono le regole sulla propria attività e i dati sui membri.

Il servizio competente provvede per i club i vani e le altre condizioni tecniche per l'attività.

III DIRITTI E OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI

Articolo 11

Il consigliere ha i seguenti diritti e obblighi:

- partecipare alle sedute del consiglio, discutere e votare,
- presentare proposte, emendamenti e porre domande,
- approvare l'elezione per i membri nell'organismo di lavoro nel modo che può essere presidente di soltanto un organismo lavorativo.

Negli organismi di lavoro di cui è membro il consigliere ha il diritto e il dovere a partecipare nell'attività, a discutere e votare.

Articolo 12

Il Consigliere è tenuto a svolgere i compiti nell'ambito del proprio campo di attività assegnategli dal Consiglio o dall'organismo di lavoro di cui fa parte.

Il consigliere ha anche altri diritti e obblighi stabiliti dalle disposizioni della Costituzione, della legge, dello Statuto della Città e dalle disposizioni del presente Regolamento di procedura.

Articolo 13

Al Consigliere viene rilasciato il distintivo di consigliere.

Il servizio addetto rilascia il distintivo di consigliere.

Durante l'orario di lavoro il consigliere, presentando il suo distintivo, può entrare indisturbato nella sede del Consiglio e degli assessorati e servizi della Città di Pola.

Articolo 14

Il consigliere può richiedere dagli assessori, ossia dalle persone da loro autorizzate, le informazioni e il materiale sui temi all'ordine del giorno della seduta del Consiglio o dell'organismo di lavoro di cui è membro, e anche altri avvisi che ritiene necessari come consigliere.

Articolo 15

Il membro del Consiglio è tenuto a tutelare la segretezza dei dati di cui viene al corrente durante lo svolgimento dell'incarico, e che conformemente alla prescrizione legale sono segreti.

Il consigliere non può mettere in evidenza il dato di essere consigliere quando svolge attività economiche e imprenditoriali per se o per il proprio datore di lavoro.

Non si permette l'abuso del distintivo.

Articolo 16

IL servizio competente provvede alle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico di consigliere e conformemente alla loro richiesta:

- offre il sussidio necessario nell'esecuzione della proposta da loro presentata al Consiglio e agli organismi di lavoro,
- provvede alla documentazione necessaria per le singole questioni all'ordine del giorno del consiglio e degli organismi di lavoro,
- provvede alle condizioni tecniche per il lavoro.

Al consigliere vengono trasmessi come segue:

- i materiali di cui si discuterà alla seduta del Consiglio, e se necessario anche i materiali su cui si discuterà alle sedute del Consiglio a venire,
- i materiali di cui si discuterà alla seduta dell'organismo di lavoro di cui è membro,
- il bollettino ufficiale della Città di Pola.

Articolo 17

Il consigliere ha il diritto all'indennizzo in denaro in armonia con la decisione del Consiglio.

Articolo 18

Il consigliere non può essere responsabile, arrestato o punito per aver espresso il proprio parere o per la propria votazione nel Consiglio.

IV CAMPO DI ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Articolo 19

Il Consiglio municipale:

- emana lo Statuto della Città di Pola,
- emana le decisioni e gli altri atti generali che definiscono le questioni nella sfera autogovernata della Città di Pola,
- emana il Regolamento di procedura del Consiglio municipale,
- emana il Piano di lavoro annuale del Consiglio municipale,
- emana il bilancio preventivo e la decisione di esecuzione del bilancio preventivo,
- emana la relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio preventivo,
- emana la decisione sul finanziamento provvisorio,
- stabilisce i programmi di sviluppo delle singole attività e necessità pubbliche di importanza per la Città di Pola,
- emana le decisioni di acquisizione e alienazione dei beni mobili e immobili della Città di Pola il cui valore in totale supera il 0,5% dell'importo dei redditi senza introiti realizzati nell'anno che precede l'anno in cui si delibera sull'acquisizione e l'alienazione dei beni mobili e immobili, ossia il cui valore unitario supera 1.000.000,00 kune
- emana la decisione di modifica dei confini della Città di

- Pola,
- indice il referendum locale
 - definisce l'organizzazione e il campo di attività degli assessorati e dei servizi,
 - costituisce istituzioni, società commerciali e altre persone giuridiche, per lo svolgimento delle attività economiche, sociali, comunali e altre attività di interesse per la Città, e delibera delle modifiche dello statuto e cambiamenti in armonia con la legge,
 - decide sull'acquisizione e trasferimento (acquisto e vendita) delle azioni ovvero delle quote nelle società commerciali di cui la Città di Pola è fondatore ossia proprietario se tramite la legge, il presente Statuto ossia decisione del Consiglio municipale non è definito altrimenti,
 - decide sul trasferimento o assunzione dei diritti di fondazione in armonia con la legge,
 - decide sull'assegnazione dell'approvazione per l'indebitamento e l'assegnazione delle garanzie per l'adempimento degli obblighi verso le persone giuridiche di proprietà maggioritaria diretta o indiretta della Città di Pola e delle istituzioni il cui fondatore è la Città di Pola superiori all'importo del 0,5% dell'importo dei redditi senza introiti realizzati nell'anno che precede all'anno in cui ciò viene deciso, ossia oltre l'importo di 1.000.000,00 kune,
 - emana le decisioni di firma dell'accordo di collaborazione con le altre unità di autogoverno locale, in armonia con l'atto generale e con la legge,
 - elegge e revoca il presidente e di vicepresidenti del Consiglio municipale,
 - elegge e revoca i presidenti e i membri degli organismi di lavoro del Consiglio municipale,
 - nomina e revoca anche altre persone definite dalla legge, dal presente Statuto e da decisioni speciali del Consiglio municipale,
 - decide sull'approvazione del patrocinio,
 - emana la decisione sui criteri, la modalità, il procedimento di assegnazione dei riconoscimenti pubblici e assegna i riconoscimenti pubblici,
 - emana le decisioni e gli altri atti generali assegnatigli dalla legge e da altri atti legali.

Articolo 20

Il consiglio emana le decisioni con la maggioranza dei voti, in quanto alla seduta è presente la maggioranza dei membri del Consiglio, tranne quando in conformità alle disposizioni della legge, del presente Statuto e del presente Regolamento di procedura si prevede l'emanazione della decisione con la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri.

Nelle sedute del Consiglio la votazione è pubblica, se il Consiglio tramite votazione pubblica non decide di votare per scrutinio segreto per determinate questioni.

V PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO

Articolo 21

Il consiglio ha il presidente e due vice presidenti che vengono eletti tra le file dei consiglieri. Il presidente o uno dei vicepresidenti del Consiglio appartiene alla comunità nazionale italiana.

La proposta di elezione del presidente e del vice presidente viene data o da al minimo sette consiglieri o

dall'organismo di lavoro competente del Consiglio per iscritto, mentre la proposta viene approvata con la firma dei propri nomi e cognomi o sigla.

Articolo 22

Il presidente e i vice presidenti del Consiglio vengono eletti per scrutinio segreto.

A presidente e a vice presidente del Consiglio viene eletto il candidato per il quale ha votato la maggioranza del numero totale di tutti i consiglieri.

Quando vengono proposti più candidati a presidente e a vice presidente del Consiglio, e neanche uno non ottiene la maggioranza dei voti del numero totale dei consiglieri, la votazione viene ripetuta nel modo che si vota per i due candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti.

Se durante la votazione ripetuta i consiglieri non ottengono la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri, il procedimento di candidatura si ripete.

Articolo 23

Il presidente del Consiglio:

- rappresenta il Consiglio,
- convoca la seduta del Consiglio e propone l'ordine del giorno,
- presiede e mantiene l'ordine durante le sedute del Consiglio,
- intenta l'iniziativa per la considerazione e la discussione sulle questioni singole nel campo di attività del Consiglio,
- organizza l'attività del Consiglio e dei suoi organismi,
- si prende cura della collaborazione del Consiglio con i consigli di altri comuni e città,
- si prende cura dell'attuazione dei principi di pubblicità del lavoro del Consiglio,
- si prende cura dell'applicazione del presente Regolamento di procedura, della realizzazione dei diritti e attuazione dei doveri dei consiglieri,
- firma le decisioni e gli altri atti emanati dal Consiglio,
- propone al Consiglio il programma annuale di lavoro del Consiglio,
- svolge anche altre attività stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento di procedura. Il presidente del Consiglio per il proprio lavoro risponde al Consiglio.

Articolo 24

Il presidente del Consiglio, conformemente alla necessità convoca il collegio dei presidenti dei club di consiglieri.

Articolo 25

Il presidente del Consiglio definisce tra i vice presidenti eletti del Consiglio il primo vice presidente che lo sostituisce nel caso di usa assenza o impedimento.

Se il presidente non definisce l'ordine di sostituzione, allora viene sostituito dal vice presidente più anziano.

Articolo 26

I vice presidenti del consiglio aiutano nel lavoro il presidente e conformemente alla sua autorizzazione svolgono i lavori nel campo della sua attività.

VI ORGANISMI DI LAVORO DEL CONSIGLIO

Articolo 27

Il Consiglio costituisce gli organismi di lavoro fissi per considerare e dare opinioni sulle proposte degli atti per le questioni relative al campo di attività dell'organismo, per la coordinazione di soluzione delle singole questioni, l'intenzione delle iniziative e la proposta di emanazione degli atti generali del Consiglio, le preparazioni e le presentazioni delle proposte adeguate della politica stabilita e il controllo sull'esecuzione delle decisioni e degli atti generali del Consiglio, e l'esecuzione di determinati compiti di interesse per il Consiglio:

1. il Comitato per le elezioni e le nomine,
2. il Comitato per lo statuto e gli altri atti generali,
3. il Comitato per l'assegnazione di premi e di altri riconoscimenti della Città di Pola,
4. il Comitato per il piano e le finanze,
5. il Comitato per la collaborazione con i comuni, le città, le regioni e la collaborazione internazionale,
6. il Comitato per la realizzazione dei diritti della comunità italiana autoctona,
7. il Comitato per l'urbanistica, gli affari comunali e i rapporti abitativi,
8. il Comitato per le attività sociali,
9. il Comitato per l'economia
10. il Comitato per lo sviluppo
11. la Commissione per i mandati.

Il Consiglio per motivi di considerazione di altre questioni, può oltre agli organismi di lavoro di cui al comma precedente, costituire anche altri organismi lavorativi e commissioni.

Articolo 28

La Commissione per i mandati e il Comitato per le elezioni e le nomine viene eletto durante la prima seduta del Consiglio. La Commissione per i mandati è formata dal presidente e da due membri, mentre gli altri organismi di lavoro fissi del consiglio sono di regola formati da 5 membri.

I membri della Commissione per i mandati, del Comitato per le elezioni e le nomine e il Comitato per lo Statuto e gli altri atti generali vengono eletti dalle file dei consiglieri.

Articolo 29

Il campo di attività e la modalità di lavoro degli organismi di lavoro fissi del Consiglio sono definiti dalla decisione speciale del Consiglio.

Articolo 30

Il Consiglio può costituire organismi di lavoro provvisori. La Decisione di costituzione dell'organismo di lavoro provvisorio definisce la sua formazione, il campo di attività, la modalità di lavoro e le autorizzazioni.

VII RAPPORTO TRA IL CONSIGLIO MUNICIPALE E IL SINDACO

Articolo 31

Il Sindaco partecipa alle sedute del Consiglio.
Nel caso di assenza del Sindaco, alla seduta del Consiglio

lo sostituisce uno dei vice sindaci da lui definito.

Il sindaco definisce il relatore dei punti dell'ordine del giorno che in base alla sua proposta sono state introdotte nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio municipale.

Articolo 32

Il relatore, presente alle sedute del Consiglio municipale e degli organismi di lavoro del Consiglio municipale, partecipa nella loro attività, esprime i punti di vista del sindaco, informa e offre spiegazioni tecniche, e informa il sindaco sui punti di vista e pareri degli organismi di lavoro del Consiglio municipale.

Se durante il dibattimento non è presente il relatore autorizzato, il Consiglio municipale o l'organismo di lavoro può interrompere o rinviare il dibattimento sul tema indicato se considera opportuno che la presenza del relatore sia necessaria.

Articolo 33

Il presidente del Consiglio municipale e i presidenti degli organismi di lavoro durante le sedute convocate informano il sindaco o i relatori il più tardi 3 giorni prima che la seduta abbia luogo.

Articolo 34

La modalità e il procedimento di intentazione della revoca del sindaco è prescritta dalla legge e dallo Statuto della Città di Pola.

VIII PROCEDIMENTO DI PROPOSTA, STABILIMENTO E EMANAZIONE DI ATTI

1. Disposizioni generali

Articolo 35

Il diritto a proporre le decisioni e gli altri atti (di seguito: atti) che vengono emanati dal Consiglio lo hanno i consiglieri, i club dei consiglieri, il sindaco, gli organismi dell'autogoverno locale, gli organismi di lavoro del Consiglio, i cittadini e le altre persone in armonia con la legge speciale o altre prescrizioni.

I cittadini hanno il diritto a proporre al Consiglio l'emanazione di un atto determinato o la soluzione di una determinata questione nell'ambito del Consiglio.

Il Consiglio deve discutere Sulla proposta di cui al comma 2 del presente articolo se viene sostenuto dalla firma di al minimo del 10% degli elettori iscritti nell'elenco degli elettori della Città e deve dare la risposta ai richiedenti il più tardi entro il termine di tre (3) mesi dal ricevimento della proposta.

Articolo 36

La proposta per l'emanazione dell'atto deve contenere la base giuridica, le questioni fondamentali e la valutazione della situazione che viene definita dall'atto, la valutazione dei fondi necessari per l'esecuzione dell'atto e il testo della proposta dell'atto con la motivazione.

Nel procedimento per l'emanazione dell'atto si può eseguire il dibattimento pubblico.

Il dibattimento pubblico ai sensi del comma precedente può essere considerata la trasmissione della bozza o della proposta dell'atto generale in conformità alle delibera

del sindaco ossia del Consiglio a procedere in merito ai consiglieri, agli organismi competenti del consiglio, ai partiti politici i cui candidati sono consiglieri, e a altri soggetti il cui parere sarebbe importante per emanare l'atto generale.

La durata del dibattimento pubblico di cui al comma precedente viene stabilita dalla delibera del Consiglio, ossia del sindaco.

Articolo 37

Il Consiglio in conformità ai diritti e alle autorizzazioni stabilite dalla legge e dallo Statuto, emana lo Statuto, il Regolamento di procedura, il programma di lavoro annuale, il bilancio preventivo, la relazione annuale e semestrale sull'esecuzione del bilancio preventivo, le decisioni, le delibere, le raccomandazioni, le dichiarazioni e gli altri atti.

Il testo emendato dello Statuto del Regolamento di procedura e degli altri atti generali viene stabilito dal Comitato per lo Statuto e gli altri atti generali della Città di Pola.

2. Dibattimento sulla proposta degli atti nella seduta del Consiglio

Articolo 38

Sulla proposta di emanazione dell'atto discuterà il Consiglio di regola entro il termine di un mese dal giorno della presentazione della proposta al presidente del Consiglio.

Articolo 39

Il dibattito sulla proposta dell'atto nel Consiglio comprende l'esposizione introduttiva del proponente, il dibattito sulla proposta dell'atto, i punti di vista degli organismi di lavoro e gli emendamenti presentati.

Le relazioni degli organismi di lavoro vengono trasmesse ai consiglieri per iscritto.

Per i punti dell'ordine del giorno che per il contenuto sono simili tra loro, il presidente del Consiglio può definire il dibattito unificato. Nel caso di osservazioni sull'esecuzione del dibattito unificato, il Consiglio delibererà senza dibattito.

In seguito alla conclusione del dibattito, il Consiglio delibera sugli emendamenti e emana le decisioni.

Articolo 40

Il proponente dell'atto, ossia il suo rappresentante può all'inizio del dibattito presentare la presentazione orale introduttiva e la motivazione breve aggiuntiva della proposta.

Il proponente dell'atto ha il diritto di ottenere il diritto a parlare durante il dibattito, a dare pareri, esprimere le proprie opinioni e dichiararsi sugli emendamenti presentati, come pure sui pareri e osservazioni fatti.

Il sindaco può richiedere la parola nel corso del dibattito sull'atto anche quando il sindaco non è il proponente. Gli stessi diritti li hanno anche il relatore dell'organismo di lavoro competente e il rappresentante del Comitato per lo Statuto e gli altri atti generali.

3. Prima lettura dell'atto

Articolo 41

La prima lettura dell'atto e la prima parte nel procedimento di emanazione dell'atto che si svolge durante

la seduta del Consiglio, quando il presidente lo decide.

La prima lettura dell'atto comprende l'esposizione introduttiva del proponente autorizzato, il dibattito generale sulla proposta dell'atto, il dibattito sui dettagli che include anche il dibattito sul testo della proposta dell'atto, il dibattito sui punti di vista degli organismi di lavoro che hanno osservato la proposta e l'emanazione della delibera di necessità di emanazione dell'atto.

Articolo 42

Il proponente dell'atto oltre all'esposizione orale all'inizio del dibattito ha il diritto di concedere spiegazioni, esprimere pareri e dichiararsi sulle opinioni espresse, osservazioni e proposte durante tutto il dibattito.

L'esposizione orale all'inizio del dibattito può essere presentata soltanto dal proponente o da uno dei rappresentanti.

Il proponente dell'atto può ritirare la proposta dell'atto fino alla conclusione del dibattito.

Articolo 43

Il relatore dell'organismo di lavoro che ha considerato la proposta dell'atto può dare pareri, osservazioni e proposte dati dall'organismo di lavoro.

Articolo 44

Il sindaco può chiedere la parola durante il corso del dibattito nel Consiglio e quando la proposta dell'atto è stata da lui stesso presentata.

Articolo 45

Nella seduta del Consiglio viene svolto il dibattito in generale e il dibattito in particolare sulla proposta dell'atto, di regola unificato.

Articolo 46

Il dibattito in generale sulla proposta dell'atto viene svolta nel modo che i consiglieri esprimono i propri pareri sulle questioni principali che bisogna definire dall'atto, sull'autorizzazione che i rapporti proposti siano definiti dall'atto e sul volume e modalità di organizzazione dei rapporti nel territorio della città.

Il dibattito sui particolari viene gestito nel modo di discutere anche sul testo della proposta dell'atto.

In seguito al dibattito finalizzato, tramite la delibera si approva l'emanazione dell'atto e si trasmette la proposta al proponente per preparare l'atto della proposta finale.

Articolo 47

In base alla delibera del Consiglio sull'approvazione della proposta dell'atto, il proponente stilerà la proposta finale dell'atto, ossia la proposta finale dell'atto sarà stilata da un altro organismo se così definito dal Consiglio e se il proponente lo ha approvato.

4. Proposta finale dell'atto

Articolo 48

Il proponente è tenuto a presentare la proposta finale dell'atto entro il termine di sei mesi dal giorno dell'approvazione dell'atto.

Se il proponente dell'atto non presenta la proposta finale dell'atto entro il termine prescritto sarà considerato che il

procedimento di emanazione dell'atto è stato sospeso.

Articolo 49

La proposta finale dell'atto si presenta nella forma in cui viene emanato l'atto.

La motivazione della proposta finale dell'atto comprende le ragioni per cui l'atto viene emanato, le questioni risolte dall'atto, la motivazione delle disposizioni dell'atto proposto, i dati sui fondi finanziari necessari per l'esecuzione dell'atto e la modalità di assicurazione dei fondi e altre circostanze importanti relative alle questioni definite dall'atto.

Il proponente dell'atto è tenuto a indicare nella motivazione della proposta finale le differenze tra la soluzione proposta rispetto al decreto di cui alla proposta dell'atto.

5. Emendamenti

Articolo 50

La proposta di modifica o integrazione della proposta dell'atto viene presentata per iscritto sotto forma di emendamento con motivazione.

Il diritto a presentare l'emendamento lo hanno i proponenti autorizzati degli atti di cui all'articolo 35 del presente Regolamento di procedura.

Il proponente può motivare la proposta di emendamento per al massimo 2 minuti. Eccezionalmente il presidente del Consiglio può definire il tempo più lungo per la motivazione.

Articolo 51

L'emendamento sulla proposta dell'atto con motivazione si presenta obbligatoriamente per iscritto, consegnandolo presso l'ufficio protocollo della Città di Pola, tramite fax o email agli indirizzi email evidenziati delle persone di cui all'articolo 35 del presente Regolamento di procedura, il più tardi entro le ore 12,00 dell'ultimo giorno lavorativo previo il giorno determinato in cui la seduta del Consiglio avrà luogo.

Il presidente del Consiglio trasmette gli emendamenti presentati al proponente e al sindaco se quest'ultimo non è il proponente, all'organismo di lavoro competente e al Comitato per lo statuto e gli altri atti generali che trasmettono i propri pareri e punti di vista sugli emendamenti presentati al Consiglio previo l'inizio della seduta, ovvero nel corso del dibattimento sull'atto presentato.

Articolo 52

Eccezionalmente, se la maggioranza dei consiglieri presenti è d'accordo, il consigliere può presentare l'emendamento sulla proposta dell'atto anche nella seduta nel corso del dibattimento. Questo emendamento viene presentato per iscritto con motivazione.

Il proponente dell'atto e il sindaco possono presentare emendamenti entro la fine del dibattimento.

L'emendamento presentato entro il termine diventa parte integrante della proposta dell'atto e non si vota separatamente se:

- 1) è stato presentato dal proponente dell'atto,
- 2) è stato approvato dal proponente dell'atto.

Articolo 53

Il proponente si dichiara in relazione agli emendamenti, indipendentemente se il proponente dell'atto è il sindaco o meno.

La dichiarazione sugli emendamenti è di regola porale e si presenta durante il dibattito o direttamente previo la votazione sui singoli o tutti gli emendamenti.

Articolo 54

Sugli emendamenti si vota conformemente all'ordine degli articoli proposti a cui si riferiscono. Se per un'articolo di proposta sono stati presentati più emendamenti, prima si vota sull'emendamento che maggiormente divaga dal decreto proposto e conformemente a questo criterio si continua con gli altri emendamenti.

6. Interpretazione autentica delle decisioni e degli atti

Articolo 55

L'interpretazione autentica delle decisioni e di altri atti del Consiglio vengono dati dal Consiglio.

La proposta per l'assegnazione dell'interpretazione autentica della decisione o di un altro atto del Consiglio può essere presentata dai proponenti autorizzati delle decisioni o degli atti.

La proposta di cui al comma 2 del presente articolo viene presentata al presidente del Consiglio, e deve contenere la denominazione della decisione o dell'atto, l'indicazione della disposizione per la quale si cerca l'interpretazione e i motivi.

7. Emanazione del bilancio preventivo, della relazione annuale e semestrale sull'esecuzione del bilancio preventivo

Articolo 56

La proposta del bilancio preventivo, la proiezione del bilancio preventivo con i due anni successivi, la relazione annuale e semestrale sull'esecuzione del bilancio preventivo viene presentata dal sindaco alla presidenza del Consiglio nel modo e entro i termini prescritti dalla legge.

Assieme alla proposta del bilancio preventivo viene presentata anche la proposta della decisione di esecuzione del bilancio preventivo.

Articolo 57

Il presidente del Consiglio trasmette la proposta del bilancio preventivo e le proiezioni del bilancio preventivo e la relazione annuale e semestrale sull'esecuzione del bilancio preventivo a tutti i consiglieri, il più tardi 8 giorni prima dell'inizio della seduta.

Articolo 58

La proposta del bilancio preventivo e la proiezione del bilancio preventivo, della relazione annuale e semestrale sull'esecuzione del bilancio preventivo si discute in generale, e poi conformemente alle voci, mentre sugli emendamenti si vota in seguito alla conclusione del dibattimento sulla voce del bilancio preventivo alla quale l'emendamento si riferisce.

Articolo 59

Nel dibattito sulla relazione annuale e semestrale sull'esecuzione del bilancio preventivo, e sulla base delle analisi eseguite sul programma delle attività si possono stabilire i principi politici per il periodo a venire o le direzioni per l'esecuzione del bilancio preventivo, e si possono stabilire le condizioni e il criterio per il finanziamento dei compiti degli organismi e delle persone giuridiche e per il finanziamento delle altre necessità nella Città.

8. Emanazione di altri atti

Articolo 60

Il procedimento di emanazione di altri atti, viene sempre intentato conformemente alla proposta dell'atto per iscritto. Il presidente del Consiglio trasmette la proposta dell'atto al sindaco se il sindaco non è il proponente della proposta stabilita a prenderle in considerazione e a dare il proprio parere, ossia a prendere atto del documento che per propria natura non richiede l'osservazione del sindaco.

Articolo 61

Se le relazioni, le analisi e le altre informazioni superano le 15 pagine, ai consiglieri si trasmette di regola il riassunto, mentre il materiale principale è a loro disposizione presso il servizio competente. Il riassunto deve contenere tutte le basi importanti del materiale e il proponente è tenuto a trasmetterlo al Consiglio assieme al materiale principale.

Il proponente della relazione, delle analisi e delle informazioni è tenuto a indicare le fonti e la documentazione su cui viene fondato il materiale principale.

IX DOMANDE DEI CONSIGLIERI

Articolo 62

In seguito all'accertamento dell'ordine del giorno alle sedute ordinarie i consiglieri possono porre domande al:

- sindaco e ai vicesindaci
- presidente del Consiglio,
- capi degli organismi d'amministrazione cittadini,
- amministrazioni delle società commerciali in cui la Città di Pola ha la quota di proprietà,
- direttori delle istituzioni di cui la Città è fondatore sulla realizzazione dei loro diritti e obblighi, in particolare sulla situazione in determinati sfere della vita, e sull'esecuzione delle decisioni e di altri atti del Consiglio, ossia sull'attività degli organismi d'amministrazione.

Le domande possono essere poste oralmente o per iscritto, e il consigliere è tenuto a indicare a chi la domanda viene rivolta.

Il tempo per porre la domanda e di dare la risposta, ossia la motivazione dura al massimo un'ora, se il Consiglio non decide diversamente, nel modo che il consigliere può porre al massimo due domande e parlare al massimo per 3 minuti.

Il presidente del Consiglio è tenuto a gestire l'ordine dei consiglieri che si sono annunciati per porre le domande, nell'ordine di notifica, e nel modo che, in quanto necessario, si provveda la possibilità di fare le domande alternativamente ai consiglieri in maggioranza e in minoranza.

Articolo 63

La persona di cui all'articolo precedente del presente Regolamento di procedura alla quale la domanda è stata posta, è tenuta a rispondere di regola durante la seduta alla quale la domanda è stata fatta. La risposta alle domande può durare al massimo 10 minuti.

La risposta per iscritto alla domanda viene data al consigliere entro il termine di 30 giorni dal giorno in cui la domanda è stata fatta.

Le persone di cui al comma 1 del presente articolo sono tenute a rispondere alla domanda entro lo stesso termine, se il consigliere non ha ottenuto la risposta durante la seduta, e se ha richiesto la risposta per iscritto.

Se non possono rispondere entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, sono tenute a informare il consigliere tramite il presidente del Consiglio e devono indicare i motivi per cui non sono in grado di rispondere entro il termine previsto.

Le risposte per iscritto alle domande dei consiglieri vengono trasmesse a tutti i consiglieri che ne prendono atto, di regola alla seduta successiva.

Articolo 64

La domanda che viene posta dal consigliere come pure la risposta devono essere chiare, precisi e concise, e possono indicare la proposta per le possibili misure da intraprendere che si riferiscono alla domanda posta.

Articolo 65

Se la risposta alla domanda è di natura confidenziale il sindaco, il vicesindaco ossia l'assessore competente può proporre di rispondere direttamente al consigliere o durante la seduta del Consiglio municipale senza la presenza del pubblico, o alla seduta chiusa dell'organismo di lavoro a cui si riferisce la questione. Il consiglio decide di questa proposta.

Articolo 66

In seguito alla risposta ricevuta il consigliere può esprimere il proprio parere sulla risposta e porre la domanda aggiuntiva, nella durata di due minuti in totale, durante la seduta del Consiglio.

La risposta alla domanda aggiuntiva non può durare più di 4 minuti.

XI INTERPELLAZIONE

Articolo 67

L'interpellazione alla seduta del Consiglio introduce il dibattito su di una determinata questione di competenza del Consiglio.

L'interpellazione si presenta per iscritto. Essa deve contenere la domanda da considerare formulata e motivata in modo chiaro.

L'interpellazione al presidente del Consiglio viene presentata da al minimo 9 (nove) consiglieri.

Articolo 68

Il presidente del Consiglio trasmette l'interpellazione presentata al sindaco e ai consiglieri.

Articolo 69

Il sindaco valuta l'interpellazione e trasmette al presidente del Consiglio la relazione sui propri pareri, punti di vista e proposte in occasione dell'interpellazione entro il termine di 15 giorni dal giorno in cui viene ricevuta l'interpellazione.

Il presidente del Consiglio trasmette questa relazione ai consiglieri.

Articolo 70

L'interpellazione viene introdotta all'ordine del giorno la prima seduta successiva del Consiglio che prende luogo in seguito alla trasmissione della relazione del Sindaco, e non previo al decorrere di otto giorni da questa trasmissione.

Se il sindaco non presenta la relazione entro il termine, l'interpellazione viene messa all'ordine del giorno della prima seguente seduta con il decorrere del medesimo termine.

Articolo 71

Il rappresentante dei consiglieri che hanno intentato l'interpellazione può nel corso della seduta del Consiglio esporre e motivare l'interpellazione.

Il sindaco o la persona da lui autorizzata può durante la seduta motivare oralmente la relazione del sindaco in occasione dell'interpellazione.

In seguito il Consiglio effettua il dibattito.

Articolo 72

In seguito al dibattito sull'interpellazione, il Consiglio emana la delibera adeguata.

Articolo 73

I consiglieri che hanno intentato l'interpellazione la possono ritirare il più tardi prima di discuterne.

Se l'interpellazione viene respinta al Consiglio, sul medesimo tema si può presentare nuovamente l'interpellazione previo il decorrere del termine di 3 mesi dal giorno in cui il Consiglio ha emanato la delibera di respingere l'interpellazione.

L'interpellazione che non è presentata in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, il Consiglio respingerà tramite delibera.

XI ORDINE NELLA SEDUTA

1. Convocazione della seduta

Articolo 74

Le sedute del Consiglio vengono svolte di regola come ordinarie.

In casi eccezionali si possono convocare come:

- sedute straordinarie;
- sedute tematiche in forma di informazione o dibattito sulla questione particolare di importanza particolare per la vita dei cittadini della Città di Pola.

Le sedute ordinarie del Consiglio vengono convocate e si svolgono in armonia con il programma annuale di lavoro del Consiglio.

Articolo 75

La seduta viene convocata dal presidente del Consiglio.

L'invito alla seduta viene trasmesso ai membri del Consiglio, al presidente della regione, al sindaco e ai vicesindaci, agli assessorati, ai deputati all'assemblea, al rappresentante dei sindacati, ai mezzi d'informazione pubblica e altre persone la cui presenza è importante per il dibattito e la deliberazione su di una determinata questione, di regola, cinque giorni prima della seduta.

Se ci sono ragioni motivate che si devono spiegare, questo termine può essere più breve.

Articolo 76

Oltre all'invito alla seduta del consiglio si trasmettono anche la proposta dell'ordine del giorno e di regola i materiali adeguati (proposte degli atti, decisioni, delibere e simile ossia la documentazione necessaria) e il verbale ridotto sull'attività della seduta precedente.

I materiali importanti e contenenti più dati di cui si discuterà alla seduta del consiglio e negli organismi di lavoro del Consiglio, si possono trasmettere ai consiglieri prima del termine di cui all'articolo precedente, senza l'invito alla seduta e senza la proposta dell'ordine del giorno, con l'indicazione che di ciò si discuterà in una delle sedute seguenti del Consiglio.

Articolo 77

Sarà considerato che l'invito e i materiali per la seduta del Consiglio saranno trasmessi il giorno in cui sono stati consegnati alla posta, ossia, se si trasmettono personalmente, il giorno in cui sono stati messi nella posta del consigliere o quando gli sono stati consegnati di persona.

Articolo 78

Il presidente del Consiglio municipale è tenuto a convocare la seduta del Consiglio municipale anche in base alla proposta motivata di al minimo 9 (nove) consiglieri o dal sindaco entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della proposta.

In quanto il presidente del Consiglio municipale non convoca la seduta entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, la seduta sarà convocata dal sindaco entro il termine di 15 giorni.

In seguito al decorrere dei termini stabiliti dal presente articolo, la seduta può essere convocata, su richiesta di 9 (nove) consiglieri, dal capo dell'organismo centrale dell'amministrazione statale addetta alle attività di autogoverno locale e territoriale (regionale).

Articolo 79

La seduta straordinaria del Consiglio può essere convocata anche tramite telegramma, telefono o per invito personale dei consiglieri.

Il presidente del Consiglio municipale è tenuto a convocare la seduta del Consiglio municipale su proposta motivata di al minimo 9 (nove) consiglieri o del sindaco entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della proposta.

La proposta al presidente del Consiglio per convocare la seduta deve essere consegnata per iscritto e firmata dal consigliere ovvero dal sindaco.

Oltre alla proposta di convocare la seduta straordinaria del Consiglio i proponenti autorizzati spiegano anche le

ragioni per cui la seduta straordinaria del Consiglio è stata convocata, e propongono l'ordine del giorno di questa seduta. Il presidente del Consiglio definisce il termine della seduta straordinaria del Consiglio il più tardi entro il termine di 15 giorni dal giorno del ricevimento della proposta.

2. Ordine del giorno

Articolo 80

L'ordine del giorno della seduta del Consiglio viene stabilita di regola all'inizio della seduta. L'ordine del giorno della seduta del Consiglio viene proposta dal presidente del Consiglio.

Il presidente del Consiglio durante la seduta può modificare la proposta per iscritto dell'ordine del giorno, o tralasciando alcuni dei punti o integrando l'ordine del giorno con punti nuovi, ossia cambiando la denominazione di alcuni punti.

Il consigliere e il club dei consiglieri hanno il diritto di proporre per iscritto la modifica e l'integrazione dell'ordine del giorno 1(un) giorno prima della seduta.

Il presidente del Consiglio metterà in votazione la proposta dell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno è approvato quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo ha votato.

Articolo 81

Se la seduta del Consiglio dura più di un giorno, il presidente del Consiglio può proporre successivamente che l'ordine del giorno sia integrato con nuovi punti.

Se nella proposta dell'ordine del giorno non è introdotto l'oggetto proposto dal proponente autorizzato nel modo previsto dal presente Regolamento di procedura, e il proponente mantiene la propria proposta, sulla proposta si delibera senza dibattito.

Articolo 82

Durante l'accertamento dell'ordine del giorno bisogna prima deliberare sulla proposta che l'oggetto in particolare sia tralasciato, e poi che l'ordine del giorno sia integrato con l'oggetto in questione, dopo di che si decide sull'urgenza del procedimento.

In seguito all'emanazione delle decisioni di cui al comma precedente del presente articolo, il presidente del Consiglio propone l'approvazione dell'ordine del giorno integrale.

Articolo 83

Eccezionalmente, la decisione o l'atto possono essere emanati per procedimento urgente in quanto richiesto dagli interessi della difesa o per altri motivi particolarmente giustificati.

Oltre alla proposta che la decisione o l'atto siano emanati per procedimento urgente viene presentata la proposta della decisione o dell'atto, e se la proposta viene presentata dal consigliere, allora deve avere il sostegno per iscritto di ancora 8 consiglieri.

Il presidente del Consiglio trasmette subito la proposta che la decisione o l'atto siano emanati per procedimento urgente ai consiglieri, all'organismo di lavoro urgente e al sindaco se esso non è il proponente.

Articolo 84

Sulla proposta di cui all'articolo precedente del presente Regolamento di procedura si decide durante l'accertamento dell'ordine del giorno all'inizio della seduta, e si può decidere anche durante l'accertamento dell'integrazione dell'ordine del giorno.

Se il presidente del Consiglio ha introdotto nella proposta dell'ordine del giorno della seduta la proposta che la decisione o l'atto siano emanati per procedimento urgente, e la proposta è stata presentata entro i termini e nel modo definito dal presente Regolamento di procedura, su richiesta del proponente dell'atto si decide senza dibattito sull'introduzione nell'ordine del giorno.

Articolo 85

Sulla decisione o atto proposti che vengono emanati per procedimento urgente si possono presentare emendamenti fino alla conclusione del dibattito.

Sul procedimento con gli emendamenti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni del presente Regolamento di procedura che si riferiscono alla proposte delle decisioni e degli atti che vengono emanati nel procedimento ordinario.

3. Presidenza e partecipazione nelle sedute del Consiglio

Articolo 86

Il presidente del Consiglio presiede la seduta, e in sua assenza o impedimento, ossia quando non partecipa al dibattito, uno dei vicepresidenti del Consiglio.

Articolo 87

Nell'attività del Consiglio possono partecipare anche le persone invitate dal presidente del Consiglio.

Nessuno può parlare prima di richiedere e ottenere la parola del presidente del Consiglio.

Le prenotazioni per gli interventi si ricevono nel momento in cui viene aperto il dibattito. Nel dibattito parlano di regola i proponenti autorizzati, i rappresentanti dei club dei consiglieri e il presidente del Consiglio municipale quando partecipa nel dibattito. I consiglieri parlano dai posti in cui stanno seduti.

Il presidente del Consiglio si prende cura che colui che parla non sia disturbato o impedito nel proprio discorso.

Articolo 88

Il presidente del Consiglio concede la parola ai consiglieri nell'ordine in cui si sono prenotati.

Il consigliere che vuole parlare della violazione del Regolamento di procedura o se viola l'ordine del giorno stabilito si concede la parola nel momento in cui lo richiede.

Il discorso di questo consigliere non può durare più di tre minuti.

Sul ricorso presentato in merito alla violazione del Regolamento di procedura o dell'ordine del giorno stabilito, la motivazione viene data dal presidente del Consiglio.

Se il consigliere non è soddisfatto dalla motivazione ottenuta, di ciò si delibera alla seduta senza discussione.

Se il consigliere richiede la parola per correggere la citazione per la quale ritiene sia esposta in modo sbagliato per cui è motivo di malintesi o che richiede una spiegazione, il presidente gli concederà la parola appena termina con il

discorso colui che ha causato il malinteso in tutti i punti dell'ordine del giorno tranne che nel punto riservato alle domande dei consiglieri. Il consigliere si deve limitare nel proprio discorso alla correzione ossia alla spigazione, e il suo discorso non può superare i due minuti.

Se il consigliere richiede la parola per rispondere alla citazione (replica), il presidente gli concederà la parola appena termina con il discorso di colui che ha fatto la citazione. La replica non può durare più di due minuti.

Il consigliere può correggere la citazione sbagliata e rispondere alla citazione (replica) soltanto una volta per la citazione principale.

Articolo 89

La persona che parla può discutere soltanto sul tema assegnato e conformemente all'ordine del giorno stabilito.

Se la persona che parla non si attiene al tema dell'ordine del giorno, sarà ammonito dal presidente del consiglio.

Se in seguito all'ammonimento la persona che parla non si attiene al tema dell'ordine del giorno, il presidente del Consiglio gli può togliere la parola.

Articolo 90

Dello stesso tema si può parlare soltanto una volta.

Nel dibattito il consigliere può parlare al massimo 5 minuti, e i rappresentanti dei club fino ai 10 minuti, ossia nel dibattito unificato 15 minuti.

Eccezionalmente, per motivi di importanza del tema il Consiglio può decidere che il consigliere in particolare può parlare anche più del tempo previsto.

4. Ordine e disciplina

Articolo 91

L'ordine nella seduta viene assicurato dal presidente del Consiglio. Per motivi di disturbo dell'ordine nella seduta il presidente del Consiglio può applicare la le seguenti misura disciplinari:

1. ammonimento,
2. ammonimento e toglimento della parola,
3. ammonimento e toglimento della parola con l'esclusione dalla seduta durante il dibattito e deliberazione per un punto particolare dell'ordine del giorno,
4. allontanamento dalla seduta.

Le misure disciplinari sono definitive quando espresse dal presidente del Consiglio.

Articolo 92

L'ammonimento viene applicato quando durante la seduta il consigliere con il proprio comportamento o discorso disturba l'ordine o in qualche altro modo viola le disposizioni del presente Regolamento di procedura.

Il Consigliere ha violato la disciplina di cui al comma 1 del presente articolo se:

- nel discorso non si attiene all'oggetto di cui si discute,
- parla quando non ha ottenuto il permesso del presidente del Consiglio,
- interrompe o in qualche altro modo disturba colui che tiene il discorso,
- comunica la modifica della citazione sbagliata o indica alla violazione del Regolamento di procedura, e inizia a parlare di un altro tema per il quale non ha ottenuto la parola,

- disprezza o offende il presidente del Consiglio, gli altri consiglieri, il sindaco e le altre persone presenti alla seduta,
- con il proprio comportamento viola le regole generali di comportamento nel Consiglio,
- in qualche altro modo disturba l'ordine del consiglio.

Articolo 93

La parola viene tolta al consigliere che con il proprio discorso o dopo che gli è stato espresso l'ammonimento non si attiene al tema di cui si discute.

La parola viene tolta al consigliere quando con il proprio discorso viola gravemente la reputazione del Consiglio e dei consiglieri, ossia quando in qualche altro modo viola le disposizioni del presente Regolamento di procedura.

Articolo 94

Eccezionalmente, al consigliere che con il proprio comportamento ha violato gravemente l'ordine della seduta, può essere tolta la parola e può essere allontanato dalla seduta durante il dibattito o deliberazione in merito al punto dell'ordine del giorno durante il quale ha violato la disciplina.

Articolo 95

La misura disciplinare di allontanamento dalla seduta del Consiglio viene applicata quando il consigliere con il proprio comportamento ha talmente violato l'ordine e le disposizioni del presente Regolamento di procedura sull'ordine che lo svolgimento ulteriore della seduta è stato messo in questione.

Se il consigliere in seguito all'applicazione della presente misura non viene allontanato dalla seduta, il presidente del Consiglio interromperà provvisoriamente l'attività della seduta, finché il consigliere non sarà allontanato.

Corso della seduta

Articolo 96

In seguito all'apertura della seduta, il presidente del Consiglio presenta le motivazioni necessarie relative all'attività della seduta e le informazioni sulle altre questioni preliminari.

Il Presidente del Consiglio informa i consiglieri sul numero dei consiglieri presenti alla seduta, e sul numero dei consiglieri che non assisteranno alla seduta.

Articolo 97

Dopo l'accertamento dell'ordine del giorno, si passa alle domande dei consiglieri e al dibattito sui temi particolari nell'ordine stabilito dall'ordine del giorno approvato.

Nel dibattito sui temi stabiliti dall'ordine del giorno, i consiglieri e i rappresentanti dei club dei consiglieri possono esprimere i propri punti di vista.

Il Consigliere che si è prenotato a intervenire, e che nel momento in cui è stato chiamato non era presente nell'aula, perde il diritto a parlare in merito all'oggetto dell'ordine del giorno per il quale si era prenotato.

Il presidente del Consiglio può decidere di eseguire il dibattito per una parte o per tutti i temi all'ordine del giorno stabilito, e di accedere alla deliberazione in seguito al dibattito, durante le stessa o durante la seduta del consiglio successiva, anche se non c'è il numero necessario

di consiglieri per la deliberazione valida.

Articolo 98

Durante la seduta si discute di ogni tema stabilito dall'ordine del giorno, e poi si delibera, tranne quando dal presente Regolamento viene definito di deliberare senza dibattimento.

In quanto nel corso del dibattito su di un punto in particolare dell'ordine del giorno riemerge il dubbio che la decisione non si potrà emanare per motivi di mancanza di dati o della documentazione nei materiali di preparazione o per altri motivi, su proposta di al minimo 9 (nove) consiglieri o del presidente del Consiglio, il Consiglio può deliberare che la decisione su questo punto sarà rinviata alla seduta successiva.

Il presidente del Consiglio conclude il dibattito nel momento in cui stabilisce che non ci sono altre persone prenotate per gli interventi aventi il diritto a intervenire. Quando viene esaurito l'ordine del giorno della seduta, il presidente del Consiglio conclude la seduta.

Deliberazione

Articolo 99

Per emanare le decisioni nella seduta del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri, tranne nei casi in cui tramite il presente Regolamento di procedura non è definito diversamente.

Se il presidente del Consiglio considera che alla seduta non è presente il numero di consiglieri necessario per decidere validamente, la presenza viene stabilita contando i consiglieri.

Articolo 100

Con la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri si delibera come segue:

1. lo Statuto della Città di Pola e le sue modifiche,
2. Regolamento di procedura del Consiglio municipale e le sue modifiche,
3. il bilancio preventivo della Città di Pola, le sue modifiche e integrazioni e il finanziamento provvisorio,
4. relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio preventivo,
5. elezione e revoca del presidente e del vicepresidente del Consiglio municipale,
6. emanazione della decisione di indizione del referendum o di revoca del sindaco e dei vicesindaci,
7. indebitamento dilatato,
8. altre questioni quando prescritto dalla legge o dal Regolamento di procedura.
9. votazione

Articolo 101

La votazione durante la seduta è pubblica, tranne quando il Consiglio decide di votare per scrutinio segreto per una questione in particolare.

La votazione pubblica si svolge contemporaneamente, alzando la mano o per dichiarazione individuale. Quando si vota alzando la mano, il presidente del Consiglio prima invita i consiglieri a dichiarare chi vota „per“, e poi chi vota „contro“ la proposta, ovvero chi si astiene dalla votazione.

Nell'accertamento dell'ordine del giorno si vota „per“ e „contro“.

Eccezionalmente di cui alla disposizione al comma 3 del presente articolo, se durante la votazione sull'emendamento per la sua approvazione si dichiara meno della metà dei consiglieri presenti, il presidente del Consiglio può subito constatare che l'emendamento è stato respinto.

La votazione individuale viene svolta nel modo che ogni consigliere chiamato vota „per“ o „contro“ la proposta, ossia si dichiara „astenuato“.

Quando l'appello termina, vengono nuovamente convocati i consiglieri che nell'elenco dei consiglieri non hanno votato.

I consiglieri vengono convocati e la persona del servizio addetto conta i voti.

Articolo 102

Il presidente del Consiglio pubblica il risultato della votazione.

Su richiesta di al minimo 9 (nove) consiglieri, che richiedono la verifica della votazione, il presidente del Consiglio ordina lo scrutinio e pubblica nuovamente il risultato della votazione.

Articolo 103

Lo scrutinio segreto si effettua tramite le schede elettorali.

Le schede elettorali sono della stessa grandezza, colore e forma e sono autenticate dal timbro del Consiglio.

Sulla scheda elettorale i cognomi dei candidati sono indicati in ordine alfabetico,

In quanto si vota per una proposta o oggetto in particolare la questione deve essere posta in modo chiaro e preciso, e si vota „per“, „contro“ e „astenuato“.

Le schede elettorali vengono preparate dal dipendente addetto presso il Consiglio, che aiuta il presidente del Consiglio nello scrutinio segreto. Il presidente del Consiglio può definire anche un numero determinato di consiglieri che lo aiuteranno presso la votazione segreta.

Articolo 104

Il dipendente o il consigliere che aiuta il presidente del Consiglio a svolgere lo scrutinio segreto consegna ai consiglieri le schede elettorali cercando il numero ordinale di fronte al nome del consigliere al quale la scheda elettorale è stata consegnata.

Il numero delle urne elettorali e dei seggi elettorali in cui saranno collocate viene definito dal dipendente del servizio competente.

Alla votazione partecipa un consigliere scelto per aiutare il presidente del Consiglio.

Articolo 105

Nel caso di scrutinio segreto ripetuto la seduta sarà interrotta per motivi di preparazione delle nuove schede elettorali.

La votazione ripetuta si svolge con lo stesso procedimento come la prima votazione.

Articolo 106

Il Consigliere può votare di persona soltanto con una scheda elettorale.

La scheda non adempita, la scheda alla quale sono stati iscritti nomi nuovi, ossia la scheda elettorale adempita nel

modo di non poter stabilire certamente per chi o per che cosa il consigliere ha votato si considera non valida.

Articolo 107

Dopo che tutti i consiglieri presenti hanno consegnato le schede elettorali e che il presidente del Consiglio conclude la votazione, si passa all'accertamento dei risultati di votazione nell'aula in cui si svolge la seduta.

Il risultato della votazione viene stabilito sulla base delle schede elettorali consegnate.

Il risultato della votazione viene stabilito dal presidente del Consiglio in presenza dei consiglieri che lo hanno aiutato nella votazione.

Il presidente del Consiglio pubblica i risultati della votazione nella stessa seduta in cui si è svolto lo scrutinio segreto.

XII VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

Articolo 108

Sull'attività della seduta viene redatto il verbale stenografico. Il verbale stenografico contiene:

- 1) il numero ordinale della seduta, l'indicazione se la seduta è ordinaria, straordinaria o tematica, la data e il luogo in cui la seduta si svolge, e l'orario dell'inizio e della fine della seduta,
- 2) i dati sul numero dei consiglieri in totale, sul numero dei consiglieri presenti, sui nomi e cognomi dei consiglieri assenti, e chi presiede la seduta,
- 3) i dati sulle persone che partecipano nell'attività della seduta o che sono presenti alla seduta (nome, cognome e incarico),
- 4) i dati sull'apertura della seduta e sull'accertamento dell'ordine del giorno (con l'indicazione delle modifiche e integrazioni proposte e con le integrazioni dell'ordine del giorno, da chi sono state proposte, come sono state approvate),
- 5) l'ordine del giorno stabilito con le modifiche e integrazioni se ci sono state,
- 6) i dati sulla verifica del verbale ridotto della seduta precedente del Consiglio con le osservazioni e le proposte, con i dati di colui che ha fatto le osservazioni e le proposte al verbale, quali osservazioni sono state approvate e quali non sono state approvate, la modalità di votazione e di approvazione del verbale ridotto,
- 7) l'elenco delle domande poste dai consiglieri o interpellazioni, l'elenco delle risposte alle domande dei consiglieri e interpellazioni (dalla seduta in corso o dalla seduta precedente), i dati di chi ha posto la domanda o ha intentato l'interpellazione, a chi sono state rivolte le domande, chi ha dato le risposte, se le risposte sono state approvate, i termini stabiliti per le risposte, gli obblighi assunti e altro,
- 8) I dati su ciascun punto dell'ordine del giorno ossia su ogni oggetto del dibattito (chi ha presentato l'esposizione introduttiva e a nome di chi, se si tratta di emanazione dell'atto o di stabilimento della proposta dell'atto, ossia decisione, la breve indicazione sul contenuto dell'esposizione, l'elenco di tutti i partecipanti nel dibattito con l'indicazione del contenuto del dibattito, l'elenco degli emendamenti presentati con l'indicazione di colui che ha presentato l'emendamento, i dati sul corso e sull'approvazione dell'emendamento

e sul numero dei voti per e contro l'emendamento, la constatazione sugli emendamenti approvati o meno, i dati sulla modalità di votazione per l'emanazione della decisione o dell'atto – se la votazione è stata palesea o per scrutinio segreto, quanti consiglieri hanno votato „per“/“contro“/“astenuto“e se l'atto ossia la decisione sono stati approvati, respinti o restituiti al proponente,

- 9) l'atto del Consiglio per ogni punto dell'ordine del giorno,
- 10) i dati se la decisione o l'atto in particolare sono stati emanati con o senza dibattito, per procedimento ordinario o urgente, e
- 11) altri dati importanti per il procedimento e la veridicità del procedimento stabiliti dal presente Regolamento di procedura.

Articolo 109

Per ogni seduta del Consiglio ai consiglieri si trasmette il verbale ridotto della seduta del Consiglio precedente.

Il verbale ridotto contiene i dati di cui dal punto 1 al punto 5 del verbale stenografico, la denominazione della proposta dell'atto, il nome, il cognome e la funzione del proponente, il nome, il cognome e la funzione di colui che presenta l'emendamento, il nome e il cognome delle persone che hanno partecipato nel dibattito, il risultato della votazione e la denominazione dell'atto che il Consiglio ha emanato.

Ogni consigliere ha il diritto di presentare le osservazioni al verbale ridotto all'inizio della seduta del Consiglio dalla seduta precedente. Le osservazioni al verbale ridotto sono contemporaneamente anche le osservazioni al verbale.

Sulla plausibilità dell'osservazione al verbale si delibera durante la seduta del Consiglio senza dibattito. Se l'osservazione è fondata, nel verbale si effettuerà la modifica o l'integrazione adeguata.

Articolo 110

Il verbale ridotto per il quale non sono state presentate osservazioni, ossia il verbale in cui sono state approvate le osservazioni sulle modifiche e integrazioni, si considera approvato.

Il verbale stenografico e il verbale ridotto vengono firmati dal verbalista e dal presidente del Consiglio, ossia dal vicepresidente del Consiglio, se colui presideva la seduta.

I materiali trasmessi con l'invito alla seduta del Consiglio vengono tutelati nella documentazione del servizio competente presso il Consiglio in armonia con le prescrizioni sull'esercizio d'ufficio.

Al verbale stenografico vengono allegati gli atti e le decisioni emanate alla seduta del Consiglio.

Articolo 111

Il consigliere può prendere visione del verbale.

Il presidente del Consiglio può su richiesta del club dei consiglieri e dell'organismo di lavoro del Consiglio trasmettere la fotocopia del verbale o inviare i consiglieri a prendere visione del verbale.

Le disposizioni del presente Regolamento di procedura che si riferiscono al verbale, si applicano anche per il verbale degli organismi di lavoro del Consiglio.

Articolo 112

Sull'attività del Consiglio si può fare anche la registrazione o la videoregistrazione dell'intero corso della seduta. In quanto si gestiscono le registrazioni di cui al comma precedente del presente articolo, ai consiglieri si renderà possibile la riproduzione dei medesimi, e con l'approvazione del presidente del consiglio la trascrizione di una parte determinata della registrazione sonora della seduta.

Nel caso in cui alla seduta del Consiglio viene fatta la registrazione sonora, non è obbligatorio gestire il verbale stenografico sull'attività della seduta.

Il segretario del Consiglio gestisce la tutela delle registrazioni sonore e delle videoregistrazioni se ci sono.

XIII PUBBLICITÀ DEL LAVORO

Articolo 113

Le sedute del Consiglio e degli organismi di lavoro di regola sono pubbliche.

Il presidente del Consiglio si prende cura del rispetto delle disposizioni che riguardano la pubblicità del lavoro del Consiglio.

Articolo 114

I cittadini e i rappresentanti delle persone giuridiche interessate, hanno il diritto di partecipare alla sedute del Consiglio.

I cittadini e le persone giuridiche sono tenuti a annunciare per iscritto la presenza ossia la presenza dei propri rappresentanti alla seduta del Consiglio il più tardi tre giorni prima che la seduta abbia luogo.

Il presidente del Consiglio può limitare il numero dei cittadini che partecipano alla seduta per ragioni di spazio e dell'ordine nella seduta.

Le persone di cui al comma 1 del presente articolo che hanno ottenuto il permesso del presidente del Consiglio per partecipare alla seduta, vi possono partecipare mostrando la carta d'identità o un altro documento d'identificazione.

Articolo 115

I giornalisti hanno il diritto di seguire l'attività del Consiglio e di informare il pubblico sull'attività tranne nei casi in cui la seduta è chiusa al pubblico.

Articolo 116

Per offrire sussidio e creare condizioni adatte per il lavoro dei giornalisti e di altre forme di informazione nel Consiglio, si provvede alla trasmissione tempestiva del materiale e alle condizioni per seguire il lavoro della seduta del Consiglio.

Articolo 117

Al pubblico possono essere accessibili soltanto i documenti e i materiali del Consiglio che sono in armonia con le prescrizioni speciali qualificate da un determinato grado di segretezza.

La modalità di gestione della documentazione che è in armonia con le prescrizioni speciali qualificate da un determinato grado di segretezza si definisce tramite l'istruzione del servizio competente.

Articolo 118

Per informare in modo completo e dettagliato il pubblico sui risultati del lavoro del Consiglio e degli organismi di lavoro si può dare l'informazione ufficiale per la stampa e per gli altri mezzi di informazione pubblica e tramite il sito internet della Città di Pola.

XIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 119

Il presente Regolamento di procedura entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel „Bollettino ufficiale“ della Città di Pola.

Articolo 120

Il giorno in cui entra in vigore il presente Regolamento di procedura cessa di valere il Regolamento di procedura del Consiglio municipale („Bollettino ufficiale“ della Città di Pola numero 9/06 e 8/07).

Classe: 021-05/09-01/51

Num. di prot.: 2168/01-01-04-00-0009-09-9

Pola, 14 luglio 2009

**IL CONSIGLIO MUNICIAPLE DELLA CITTÀ
DI PULA – POL
IL PRESIDENTE
F.to Denis Martinčić**

INDICE

1. Statuto della Città di Pola	232
2. Regolamento di procedura del Consiglio municipale della Città di Pola - Pola	250

“Službene novine” Grada Pule izdaje Grad Pula. Godišnja pretplata iznosi 650,00 kn i uplaćuje se na žiro račun broj:
2390001-1835900006 kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb
Uredništvo: Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Forum 1,
tel. 371-715, fax: 222-990